

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CXXVIII
n. 22

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE BASILICATA

(ANNO 2009)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Basilicata

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 2010
—————

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
<i>Attività svolta nel 2009</i>	»	13
1. <i>Iter</i> procedurale degli interventi	»	13
2. Analisi delle attività	»	14
3. Dati statistici	»	18
4. Grafici	»	25
5. Casi trattati (prospetto)	»	35
6. Alcuni esempi della casistica trattata	»	46
<i>Attività complementari</i>	»	50
1. Rapporti istituzionali e relazioni esterne (cronologia)	»	50
2. Attività di divulgazione	»	52
3. La cultura della legalità e il ruolo della scuola	»	53
4. Le istituzioni internazionali di difesa civica	»	58
5. Il coordinamento nazionale dei difensori civici	»	62
6. La Conferenza regionale dei Difensori civici della Basilicata	»	80
7. La Commissione mista conciliativa	»	81
PROPOSTE	»	82
APPENDICE	»	85
1. Normativa di riferimento	»	85
2. Rassegna stampa	»	99

PREMESSA

*Sig. Presidente del Consiglio regionale,
Sigg. Consiglieri,*

la presente relazione, la seconda del mio mandato di Difensore Civico regionale, iniziato il 20 febbraio 2008, ricalca, in linea generale, l'impostazione della precedente, con l'obiettivo di migliorarla in termini di semplificazione e di chiarezza.

Credo che sia superfluo, in questa seconda occasione di confronto, dedicare spazio ad una introduzione generale; nulla è cambiato, nel metodo e nello spirito che ispira il nostro lavoro, rispetto allo scorso anno.

Per le considerazioni di carattere generale rinvio alla relazione da me svolta all'Assemblea Generale dei Difensori Civici locali dell'Italia Meridionale tenuta a Matera il 6 e 7 novembre 2009.

Anche quest'anno sono pervenute all'Ufficio del Difensore Civico regionale numerose istanze e segnalazioni, sia scritte che verbali, di cittadini spesso discriminati dalla pratica diffusa del "non ascolto" da parte di apparati amministrativi connotati da inammissibili lentezze e conclamati autoritarismi.

Nonostante la carenza "strutturale" dell'organico, l'Ufficio è riuscito a far fronte alle richieste dei suoi "clienti" in tempi piuttosto contenuti.

Il trasferimento dell'Ufficio nel Palazzo del Consiglio Regionale, avvenuto nel mese di gennaio, ha prodotto un certo disorientamento iniziale nei cittadini, avvezzi a far riferimento alla "storica" sede di Piazza Vittorio Emanuele II.

I nuovi locali messi a disposizione dalla Regione sono confortevoli e funzionali, ma resta il fatto che l'Ufficio, inglobato nella struttura burocratico-politica del Consiglio Regionale, ha perso la propria identità, il che gli ha nuociuto in termini di immagine e di visibilità.

Nel corso dell'anno, poi, il collocamento a riposo del Segretario, preceduto da un lungo periodo di ferie, ha causato un certo affanno superato soltanto con l'arrivo di una valida funzionaria di elevata professionalità: la Sig.ra Maria Carmela Renda, di cui ho avuto modo di apprezzare, in questi mesi, la

precisione, la preparazione e la capacità di affrontare questioni giuridiche anche complesse.

La collaborazione della P.O., disimpegnandomi dal lavoro corrente, mi ha consentito di prendere contatto con scuole, enti ed associazioni al fine di promuovere la conoscenza della difesa civica e mi ha fornito il supporto tecnico necessario per organizzare il citato Convegno di Matera.

Uno dei problemi che tuttora affliggono la difesa civica è, infatti, la scarsa informazione dei cittadini su di un istituto che potrebbe offrire loro un'assistenza rapida, informale e, soprattutto, gratuita, evitando che si sobbarchino ad onerose spese legali anche per il semplice rilascio di un documento. Per sopperire a tale carenza, nel mese di marzo è stata approntata una brochure che illustra, in maniera semplice e simpatica, le finalità della difesa civica e fornisce una serie di indicazioni per potersi avvalere di questa opportunità. L'opuscolo è stato stampato in migliaia di copie diffuse su tutto il territorio regionale attraverso le scuole, le parrocchie, le associazioni di volontariato e le edicole, a loro volta rifornite dai due distributori provinciali della stampa. A questi va la mia riconoscenza per la preziosa collaborazione prestatami gratuitamente.

Due eventi di rilievo, uno lieto, l'altro triste, hanno caratterizzato il 2009: il Bicentenario dell'istituzione dell'Ombudsman svedese, capostipite dei Difensori Civici moderni, e la soppressione, in Italia, della difesa civica comunale disposta dalla legge finanziaria 2010.

Mentre il primo è stato l'occasione per celebrare l'anniversario della nascita della Difesa Civica, mettendone in evidenza la vitalità espansiva in tutto il mondo, il secondo ne ha sancito la morte a livello locale nel nostro Paese.

La partecipazione al Bicentenario è stata un'esperienza esaltante che mi ha consentito di approfondire la conoscenza delle "radici" storiche e culturali della Difesa Civica e, nel contempo, di stabilire una rete di rapporti con Ombudsman dei cinque continenti, con i quali sono tuttora in contatto per proficui scambi di esperienze.

Il soggiorno in Svezia mi ha permesso, altresì, di constatare la grande considerazione di cui gode la Difesa civica nei paesi scandinavi, dove l'Ombudsman può contare sull'appoggio convinto dell'opinione pubblica e dei vertici politici dello Stato.

Basti dire che alla celebrazione, svoltasi nei locali che tradizionalmente ospitano la Cerimonia del Premio Nobel, sono intervenuti anche il Presidente del Parlamento e i Sovrani svedesi.

Riconoscendo l'importanza della ricorrenza per la comunità internazionale dei Difensori Civici nel suo insieme, l'Istituto Internazionale dell'Ombudsmann (I.O.I.), di cui lo scrivente è membro, ha deciso di tenere la sua nona conferenza mondiale a Stoccolma, dal 9 all'11 giugno 2009.

L'occasione è stata propizia per testimoniare, a livello mondiale, la presenza attiva della Difesa Civica della Basilicata nella rete nazionale ed europea dei Difensori Civici.

Quanto all'abolizione dei Difensori Civici comunali, non si può non osservare come il provvedimento, inserito nella Legge Finanziaria dello Stato, cancellando con un colpo di spugna più di venti anni di esperienza nel campo della tutela dei diritti dei cittadini a livello locale, sia gravemente lesivo dei principi di prossimità e di sussidiarietà e, quindi, in definitiva, della stessa democrazia del nostro Paese.

Soprattutto nell'ambito delle piccole Comunità risiede, infatti, la possibilità di contatto e confronto diretto tra amministratori e amministrati ed è lì, pertanto, il terreno più fertile della difesa civica, data la sua essenza di tutela delle persone che rifugge da teorie e dichiarazioni di principio, apprezzabili ma spesso inattuabili, per agire sul piano della fattibilità, della quotidianità, della giustizia sostanziale e mirata.

In un momento in cui si assiste in tutti i Paesi europei ad un rafforzamento degli esecutivi, sia a livello nazionale che locale, si avverte maggiormente la necessità di contrappesi diretti ad evitare possibili tentazioni autoritarie non in linea con lo spirito fondante delle moderne democrazie.

I contrappesi naturali, all'interno dei Paesi democratici, avanzati economicamente e socialmente, sono gli organi di tutela e di garanzia dei diritti del cittadino contro lo strapotere e la cattiva amministrazione.

E' amaro constatare come l'istituto del Difensore Civico venga considerato esclusivamente in termini di "costi della politica" che è necessario tagliare al fine di razionalizzare la spesa, senza valutare in alcun modo i risparmi che la funzione garantisce, non solo offrendo un servizio gratuito ai cittadini, ma anche nei confronti della stessa Amministrazione, sia in termini di miglioramento dei servizi offerti sia in termini di soluzione non contenziosa delle controversie.

E' del tutto infondata, pertanto, la motivazione di razionalizzazione amministrativa e di riduzione delle spese addotta dalla norma, poiché dimentica che il Difensore Civico semplifica i rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni e, evitando il contenzioso giurisdizionale, fa risparmiare spese agli uni e alle altre.

Questi concetti sono stati ribaditi nel corso dell'Assemblea Generale dei Difensori Civici locali dell'Italia Meridionale svoltasi a Matera nel mese di novembre con il duplice scopo di rilanciare l'istituto del Difensore Civico, proponendolo all'attenzione del Governo e del Parlamento, impegnati in una nuova fase di riforma della pubblica amministrazione, e di gettare le basi per la costituzione di un nuovo soggetto rappresentativo della difesa civica italiana che fosse espressione unitaria di tutte le sue articolazioni ai vari livelli: comunale, provinciale e regionale.

In tale occasione la Difesa civica lucana si è confermata punto di riferimento di tutti i Difensori Civici locali dell'Italia Meridionale.

E' significativo, a tale proposito, quanto affermato da Alessandro Barbeta Difensore Civico del Comune di Milano e Coordinatore dei Difensori civici metropolitani, intervenuto al Convegno di Matera: "Alla Regione Basilicata va il merito di avere espresso un impegno costante e innovatore sul fronte della difesa civica nelle regioni meridionali del nostro Paese. Voglio dire: non siamo in Basilicata per caso all'avvio di un processo che speriamo possa contribuire a fare avanzare la difesa civica italiana nel suo insieme."

Analoghe Assemblee si sono svolte a Firenze, per l'Italia Centrale, e a Verona per l'Italia Settentrionale.

Dopo la riunione di quelli che sono stati definiti gli "Stati Generali" della Difesa Civica, è stato diramato un comunicato che ha sottolineato come la Difesa Civica comunale è quella maggiormente a contatto con i cittadini ed è estesa, anche se in modo non uniforme, su tutto il territorio nazionale. Abolirla, vuol dire, quindi, privare il cittadino di un sicuro punto di riferimento e di ascolto, determinando una diminuzione della partecipazione democratica a livello locale.

La questione della difesa civica locale va affrontata nell'ambito delle riforme istituzionali del nostro Paese e quindi non può che trovare spazio nel "Codice delle autonomie". Senza dimenticare la necessità, più volte sottolineata dal Coordinamento Nazionale, di disciplinare compiutamente la materia mediante una legge quadro capace di rendere la difesa civica un sistema efficace ed efficiente, come avviene in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

C'è da chiedersi quale sia ad oggi lo stato delle cose in materia di difesa civica comunale.

Anzitutto va riaffermato il principio che l'art.2, comma 186, della Finanziaria 2010 non ha un'efficacia automatica sull'istituto del Difensore Civico. La soppressione di questa figura di garanzia, prevista e regolata dallo Statuto di ciascun Comune, deve essere decisa ed attuata con una deliberazione di modifica statutaria del Consiglio Comunale. In mancanza, ogni provvedimento in merito risulta viziato da illegittimità e incompetenza.

Il decreto legge che sospende i tagli esclude che i Consigli Comunali siano attualmente vincolati alla soppressione dell'istituto. Al contrario esso stabilisce che le disposizioni della Finanziaria si applichino a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo e non prima.

Con la legge regionale 29 giugno 2009, n.18 è stato istituito in Basilicata il Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. A tale proposito, pur riconoscendo la specificità di certe problematiche, non posso fare a meno di osservare come un'eccessiva proliferazione di difensori civici "settoriali" (per i minori, per i detenuti, per gli anziani, ecc.) comportando la duplicazione di compiti e la sovrapposizione di interventi, spesso contrastanti, rischi di ostacolare il buon funzionamento di un sistema generale di tutela dei diritti umani. (Si veda, in proposito, la Risoluzione 80/1999 del Congresso Dei Poteri Locali e Regionali d'Europa).

Sono auspicabili, viceversa, la rivalutazione e il potenziamento della "Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori", istituita con la legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2003, con la finalità di realizzare una serie di percorsi formativi interdisciplinari, rivolti a tutti quei soggetti (genitori, medici, insegnanti, avvocati, magistrati ed operatori delle forze dell'ordine) che entrano in relazione col minore nel corso del suo processo di crescita.

La legge istituisce anche -nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sulle politiche sociali- la sezione per "la protezione e pubblica tutela dei minori".

Per evitare altre tentazioni settoriali, che non avrebbero altro effetto che quello di indebolire l'istituto della difesa civica, sarebbe opportuno, sull'esempio di ciò che è stato fatto in altre Regioni, attribuire espressamente al Difensore Civico regionale anche le funzioni di Garante del Contribuente per i tributi regionali e locali e di Garante per i detenuti.

Con l'attuazione del federalismo fiscale, sarebbe illogico e anacronistico riconoscere ad un Organo statale, qual è il Garante del Contribuente nominato ai sensi della Legge n. 212/2000, il potere di interferire nell'attività finanziaria degli Enti locali.

Il 5 marzo 2009 ho partecipato all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, cosa che si è rivelata di grande interesse, in quanto la legge 241/90 prevede che i cittadini, in caso di rifiuto espresso o tacito di atti amministrativi da parte della p.a., possano adire il T.A.R. ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la determinazione comunale, provinciale o regionale.

Intervenendo nel dibattito che è seguito alla relazione del Presidente del T.A.R., ho sottolineato l'importante funzione svolta dalla difesa civica quale elemento deflattivo del sovraccarico della giustizia amministrativa soprattutto in materia di accesso agli atti amministrativi.



Intervento del Difensore civico all'inaugurazione dell'A.G. amm.vo

Spesso mi viene chiesto qual è il motivo principale per cui il cittadino si rivolge all'Ufficio del Difensore Civico.

Con l'immediatezza che nasce da questi primi due anni di esperienza, credo di poter rispondere che probabilmente è l'urgente necessità di essere ascoltato.

Al Difensore Civico si rivolgono per lo più cittadini in difficoltà che non hanno trovato nell'Amministrazione pubblica risposte soddisfacenti, che ritengono di aver subito un'ingiustizia, che segnalano un errore o un ritardo.

Si rivolgono a quest'Ufficio, ovviamente, perché sia riparato il torto, vero o presunto che sia, ma prima di tutto si lamentano perché le loro richieste di chiarimento sono state sottovalutate o addirittura negate, quando per loro sono così urgenti e importanti.

Naturalmente non sempre il cittadino che viene nei nostri Uffici ha ragione, forse sono addirittura in maggioranza quelli che ci prospettano ragioni infondate, almeno sotto il profilo formale o che avanzano richieste che non possono ragionevolmente essere ascoltate. Ma è ben difficile che il cittadino abbia completamente torto.

E si apre qui uno spazio di confronto, di dialogo, di ascolto che può essere talvolta più importante di una risposta positiva.

Sono certo che molti cittadini, dopo essersi rivolti al Difensore Civico, tornano a casa sapendo di non aver ragione e che non potranno mai averla, ma pacati e risarciti dal fatto di essere stati ascoltati e di aver compreso un "perché" che sfuggiva, tanto da riuscire talvolta ad accettare anche l'idea di aver torto.

In questo senso, l'istituto della Difesa Civica, finalizzato alla tutela del cittadino contro gli abusi dell'Amministrazione, in definitiva arreca il suo beneficio proprio a quest'ultima. Se l'Amministrazione, infatti, è in grado di riconoscere i propri errori o di far comprendere al cittadino che i limiti e i sacrifici che spesso gli impone sono giusti e pretesi in nome di un interesse collettivo più generale, il cittadino sarà certamente meno ostile nei confronti della Pubblica Amministrazione e magari potrà diventare anche un anello nella gestione della cosa pubblica. Ma se percepisce l'agire pubblico come preordinato ad un meccanismo o ad un risultato che spesso gli appare incomprensibile e che comunque non tiene in debito conto le sue considerazioni, difficilmente collaborerà con comportamenti virtuosi.

In una fase di oggettiva difficoltà nei rapporti tra cittadini e istituzioni, credo che dobbiamo sentire tutti il dovere di ricostituire rapporti credibili di fiducia.

Il Difensore Civico, con la coscienza dei propri limiti, può essere un protagonista non secondario di questo processo.

Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale e tutti i Consiglieri che mi hanno sempre sostenuto nell'espletamento del mio compito, i Dirigenti e i Funzionari del Consiglio Regionale e, in particolare, la Dott.ssa Maria Pia De Simone Dirigente dell'Ufficio Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione.

Colgo l'occasione per ringraziare anche gli ottimi colleghi Michele Messina, Francesco Chiriani e Gennaro Matarangolo difensori civici rispettivamente di Potenza, Matera e Melfi per la preziosa collaborazione prestatami in sede di Conferenza Regionale dei Difensori Civici della Basilicata da me presieduta.

Un ringraziamento particolarmente affettuoso al personale dell'Ufficio del Difensore Civico Sig.ra Renda, dott.ssa Risimini, referente dell'Ufficio di Matera, Sig.ra Lotito e Signor Florestano che si sono dedicati al lavoro con impegno e professionalità.

A conclusione di questa relazione desidero formulare un fervido augurio di buon lavoro al neoeletto Consiglio Regionale con la ragionevole aspettativa che l'istituzione che mi onoro di rappresentare, trovi nella corrente legislatura quella rilevanza e quell'attenzione che la proiettino in una dimensione meno indecifrabile e più compiuta.

Catello Aprea

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2009

1. Iter procedurale degli interventi

Generalità

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

La fase dell'iniziativa

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore Civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore Civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore Civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore Civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore Civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'ufficio –non riguardando le Amministrazioni pubbliche- non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio di azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'accesso del soggetto che le ha presentate, indipendentemente dal fatto che si tratti di singoli o associati e dall'esistenza di eventuali cointeressati.

La fase istruttoria

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria –che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) -diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

La fase conclusiva

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima e nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'ente, sulla scorta di quanto recentemente consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Analisi delle attività

Anche nell'anno 2009, molti cittadini si sono rivolti direttamente, di persona o a mezzo telefono, a questo Ufficio per chiedere pareri, consigli, delucidazioni e interventi rapidi ed immediati.

E' appena il caso di precisare che gli interventi informali effettuati per le vie brevi sono i più graditi ai cittadini che, perciò, li invocano con sempre maggiore frequenza, anche se non sempre è possibile effettuarli.

E' stato sollevato qualche dubbio sull' opportunità di ricorrere ai contatti verbali , ai colloqui telefonici, agli incontri in sostituzione della più tradizionale forma scritta. Due anni di esperienza mi portano serenamente ma fermamente a confermare l' importanza centrale, per il nostro lavoro, del contatto diretto e, laddove possibile, personale con i nostri interlocutori. Non solo questo facilita una migliore comprensione reciproca, consentendo spesso di giungere in breve tempo ad una soddisfacente definizione del caso trattato, ma aiuta lo stesso cittadino a confrontarsi con maggiore serenità con i funzionari o gli amministratori. Quante volte una telefonata o una riunione o una visita in ufficio hanno consentito di instaurare un clima di ascolto e di reciproca disponibilità, eliminando rigidità inutili o diffidenze paralizzanti: guai se il difensore civico non attivasse tutte le possibili strade per giungere ad una mediazione e ad una pacificazione, limitandosi a riprodurre le modalità di relazione documentale tanto care all' amministrazione eppure tanto criticate dai cittadini per la loro gelida estraneità.

Complessivamente le richieste di intervento sono state n. 1.063.

Le pratiche trattate nel corso dell'anno, comprese quelle rimaste aperte dall'anno precedente, sono state n. 267.

Sono stati aperti n. 213 nuovi fascicoli, di cui n. 180 si riferiscono alla provincia di Potenza e n. 33 a quella di Matera, con una flessione, in quest'ultima, dovuta sicuramente all'incremento di attività dell'Ufficio del Difensore Civico del Comune di Matera che ha attratto a sé un buon numero di istanze.

Il maggior numero di richieste d'intervento è pervenuto, come sempre, da parte di singoli cittadini, anche se quelle avanzate da cittadini associati sono aumentate rispetto all'anno precedente (30 contro 21).

Da tale dato può dedursi una crescente fiducia delle associazioni e delle formazioni sociali nella difesa civica, in relazione a interessi collettivi, diffusi o generali.

Un incremento, sia pure modesto, si registra negli interventi d'ufficio che dall'1,20% passa all'1,41%.

Anche quest'anno la maggior parte degli interventi richiesti al Difensore Civico regionale ha avuto come destinatari gli Enti locali (36,62%) seguiti dagli Uffici regionali (20,19%), dalle Aziende dipendenti dalla Regione (15,96%) dalle Amministrazioni periferiche dello Stato (15,02%) e dalle Società Erogatrici di servizi (12,21%).

Per quanto attiene alle materie oggetto degli interventi, la parte più rilevante riguarda problemi relativi a salute, sicurezza sociale e igiene pubblica (15,49%) organizzazione del personale (11,74%), territorio e ambiente (10,33%).

Nell' ambito degli Uffici periferici dello Stato, anche quest' anno la materia più interessata dalle richieste di intervento è stata quella delle pensioni e delle prestazioni sociali (40,63 %).

Dei Dipartimenti della Regione, interessati dall'intervento del Difensore Civico, quelli più coinvolti sono stati al Dipartimento Presidenza della Giunta (32,56%), il Dipartimento Salute e Sicurezza Sociale (18,60%), il Dipartimento Territorio e Ambiente (13,95%) e il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport (11,63%).

Un calo significativo si registra nel numero delle istanze presentate ai sensi dell'art. 25 – comma 4 della legge 241/90 (richieste di riesame a seguito di diniego all'accesso ai documenti amministrativi) che dalle 42 del 2008 sono scese a 20.

C'è da augurarsi che questo decremento corrisponda ad una maggiore sensibilità della pubblica amministrazione nei confronti dei diritti dei cittadini come conseguenza del consolidarsi della cultura della trasparenza.

A vent'anni dall'entrata in vigore della legge 241/90 sarebbe legittimo aspettarselo!.

La legge 241/90 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento si può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al Difensore Civico competente per territorio, che sia riesaminata la suddetta determinazione.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore Civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Nei confronti degli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta deve essere inoltrata alla Commissione per l'accesso, di cui all'art. 27.

Il Difensore Civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto; se il Difensore Civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente; se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico o della Commissione, l'accesso è consentito.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico o alla Commissione, il termine per ricorrere al T.A.R. decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico o alla Commissione stessa.

Dall'esame delle diverse richieste di intervento si è registrato un atteggiamento ancora maldisposto, da parte delle amministrazioni coinvolte, nei confronti dell'esercizio del diritto di accesso, specie nella forma di estrazione di copia, atteggiamento che va sicuramente a scontrarsi con i principi sanciti dall'art. 22 e segg. della legge 241/90, attinenti al corretto rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Spesso le amministrazioni, nel negare l'ostensione di documenti amministrativi, hanno fatto ricorso impropriamente al diritto alla riservatezza dei terzi, oppure al fatto che l'istanza di accesso, benché motivata e circoscritta, rappresentasse un controllo generalizzato sull'attività amministrativa dell'Ente.

Il riferimento all'art. 24, comma 3 della legge suddetta, secondo il quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, viene, infatti, spesso usato come pretesto per opporre un rifiuto all'accesso, anche nei casi in cui non è assolutamente ravvisabile tale fattispecie.

Di contro va testimoniato, tuttavia, che in alcuni casi i cittadini hanno presentato richieste con le quali si pretendeva l'ostensione di una copiosa documentazione (non sempre indispensabile e collegata alla posizione giuridicamente tutelata), tale da paralizzare interi uffici.

Un aspetto particolare di questa problematica riguarda l'accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

L'art. 43 del Decreto Lgsv 267/2000 espressamente prevede che i Consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli Uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.

Benché su questo profilo applicativo del diritto di accesso vi sia abbondante e univoca giurisprudenza mirante ad affermare l'esistenza di un diritto pieno e incondizionato dei Consiglieri Comunali ad accedere a tutti gli atti dell'amministrazione per assolvere i doveri connessi con il proprio mandato, ancora troppo spesso si incontrano resistenze da parte dei Comuni nel garantire tale diritto.

Vorrei ricordare che il Consigliere, a differenza del cittadino, gode di una qualificata ed ampia posizione di pretesa all'informazione "ratione officii" rispetto alla quale non gli sono

opponibili ragioni di riservatezza, né è consentito agli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste del Consigliere e le modalità di esercizio del mandato da questi espletato (Cons. di Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471). Quello del Consigliere Comunale è, insomma, un "diritto soggettivo pubblico finalizzato", connesso al suo ruolo istituzionale e dunque ogni limitazione di tale diritto "interferisce con la potestà istituzionale del Consiglio Comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurare -in uno con la trasparenza e la piena democraticità- anche il comune andamento". Certo, anche i Consiglieri devono rispettare alcune regole generali miranti ad assicurare il buon funzionamento degli uffici e quindi non possono "abusare del diritto di informazione, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'Ente".

Più avanti esporrò un caso particolare di diniego di accesso agli atti, richiesto da un Consigliere Comunale, per il quale è stato sollecitato l'intervento di quest'Ufficio.

Una particolare forza è riconosciuta dall'ordinamento giuridico al diritto di accesso in materia ambientale.

La normativa comunitaria (culminata nella Direttiva 2003/4/CE) da anni sancisce la necessità di riconoscere a qualsiasi persona, fisica o giuridica, la più ampia potestà di accesso alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche per garantire alla collettività una diffusa conoscenza delle problematiche ambientali e, di conseguenza, un attento controllo sulle scelte e sulle azioni delle amministrazioni competenti in materia.

Il legislatore nazionale ha dato attuazione alle norme comunitarie con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, ponendo l'accento, da un lato, sul dovere delle autorità pubbliche di mettere a disposizione dei cittadini, prima ancora che questi le richiedano, tutte le informazioni attinenti all'ambiente, dall'altro, sul riconoscimento del diritto ad ottenere le informazioni ambientali "a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse" (art. 3).

Nella nostra realtà regionale, purtroppo, queste norme sono spesso disattese, tanto è vero che quest'Ufficio ha dovuto sollecitare più volte la competente Agenzia a fornire i dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria effettuato in varie località della regione.

Anche quest'anno, l'Ufficio ha cercato di utilizzare con estrema parsimonia i poteri di cui all'art. 136 del D.Lgs. 267/2000 -concernente la nomina di un Commissario "ad acta" qualora l'Amministrazione ometta o ritardi il compimento di atti obbligatori per legge sebbene invitata a provvedere entro un congruo termine- per non incidere sull'autonomia dell'ente locale di volta in volta denunciato.

Per quanto concerne la nozione di atto obbligatorio per legge, si tratta di un atto la cui emanazione deve essere prevista da una fonte normativa, con esclusione, quindi, di tutti gli atti derivanti da un atto amministrativo o da una fonte contrattuale.

Secondo la giurisprudenza, non si tratta soltanto di quelli sottoposti dalla legge ad un termine perentorio o essenziale, ma anche degli atti che siano sottoposti ad un termine puramente acceleratorio, in quanto la distinzione fra termini perentori e ordinatori non coincide con quella tra atti obbligatori e non obbligatori.

L'obbligatorietà deve essere desunta dalla funzione che la legge attribuisce ad un determinato atto: in tal caso, se l'emanazione dell'atto risulti necessaria o imprescindibile al fine di garantire il regolare funzionamento della vita dell'Ente, l'atto stesso è da considerare obbligatorio, indipendentemente se la legge prevede o meno un termine perentorio entro il quale l'atto debba essere adempiuto.

Talvolta si è trovata, con l'ausilio di una valida azione mediatrice, una soluzione alternativa alla vicenda; talaltra, la semplice diffida ad adempiere –il primo passo della procedura prevista dalla norma- è stata sufficiente ad ottenere l'auspicata soluzione.

Nel corso del 2009 sono state presentate soltanto n. 2 istanze di attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

In entrambi i casi non è stato necessario nominare il Commissario ad acta, avendo gli enti intimati ottemperato in sede di diffida.

Si sottolinea l'elevato numero delle pratiche definite grazie alla determinazione dell'ufficio nel seguirne l'iter fino alla sua conclusione (85,45%).

Per pratiche definite si intendono quelle per le quali il cittadino ha ottenuto una risposta che l'Ufficio ha ritenuto esauriente rispetto al problema sollevato, sia nel caso in cui l'istanza è stata accolta, sia nel caso in cui sia stata respinta. Nei casi in cui l'esito è stato negativo per il cittadino, l'Ufficio ha comunque svolto opera di persuasione, spiegando al cittadino stesso che non aveva nulla di cui dolersi. Ciò ha consentito anche di "salvaguardare" l'Amministrazione pubblica da critiche ingiuste e sospetti infondati, favorendo l'instaurazione di un rapporto più corretto tra il cittadino e le istituzioni.

N. 107 pratiche, pari al 58,79%, sono state definite entro 30 giorni; n. 34, pari al 18,68%, entro 50 giorni; n. 9, pari al 4,95%, entro 60 giorni; n. 32, pari al 17,58%, oltre 60 giorni.

Il tempo "medio" di avvio di una pratica, vale a dire quello che intercorre tra il deposito della richiesta di intervento e l'invio del primo atto del Difensore Civico, è stato di 5 giorni.

Nonostante l'art. 6, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 5/2007 obblighi gli uffici richiesti a rispondere "senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni," non tutti gli uffici regionali sono tempestivi nell'ottemperare a tale prescrizione; alcuni debbono essere sollecitati più volte. E' il caso, per esempio, del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale.

3. Dati statistici

STATISTICA DEI CASI TRATTATI NELL'ANNO 2009

Richieste di intervento	TOTALE	1.063
	di cui	
- Interventi per chiarimenti, indicazioni, solleciti ed altro effettuati in via breve ⁽¹⁾		850
- Fascicoli formalmente aperti		213
- Pratiche rimaste aperte dall'anno precedente		54
Totale fascicoli trattati		267

Istanze presentate da:

cittadini singoli	84,51%
cittadini associati	14,08%
interventi d'ufficio	1,41%

(Grafico n.1)

Materie:

1. Ordinamento	7,04%
2. Salute, sicurezza sociale e igiene pubblica	15,49%
3. Istruzione, lavoro e form. professionale	5,63%
4. Organizzazione del personale	10,80%
5. Tasse, tributi e sanzioni amministrative	7,98%
6. Territorio e ambiente	10,33%
7. Attività contrattuale della p.a.	1,41%
8. Attività produttive	1,41%
9. Accesso agli atti e procedimento amm.vo	9,39%
10. Edilizia residenziale pubblica	5,16%
11. Pensioni e prestazioni sociali	6,10%
12. Energia, acqua, poste e telecomunicazioni	4,23%
13. Altro	14,08%
14. Richiesta nomina commissari ad acta	0,94%

(Grafico n..2)

⁽¹⁾ attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea

ENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

(Grafico n.3)

Fascicoli formalmente aperti **213****REGIONE**Fascicoli formalmente aperti **43**Percentuale generale **20%**

di cui

Dip.to Territorio e Ambiente **14%**Dip.to Attività Produttive **9%**Dip.to Agricoltura **0%**Dip.to Presidenza della Giunta **32%**Dip.to Salute e Sicurezza Sociale **19%**Dip.to Formazione Lavoro Cultura e Sport **12%**Dip.to Infrastrutture e Mobilità **5%**Dip.to Segreteria Generale del Consiglio **9%**

(Grafico n.4)

ENTI E AZIENDE SUBREGIONALIFascicoli formalmente aperti **34**Percentuale generale **16%**

di cui

ATER **12%**ARPAB **6%**ALSIA **3%**ARBEA **0%**Aziende Sanitarie **55%**Consorzi **18%**APT **3%**Altro **3%**

(Grafico n.5)

ENTI LOCALI

Fascicoli formalmente aperti	78
Percentuale generale	37%
	di cui
Comuni	83%
Province	13%
Comunità Montane	4%

(Grafico n.6)

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

(attività ai sensi dell'art.16 – L.127/1997 e succ. mod.)

Fascicoli formalmente aperti	32
Percentuale generale	15%
	di cui
INPS	25,00%
INAIL	9,38%
INPDAP	12,50%
Corpo Forestale dello Stato	3,13%
Amministrazioni scolastiche	18,75%
Altro	31,25%

(Grafico n.7)

SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI

Fascicoli formalmente aperti	26
Percentuale generale	12%
	di cui
Poste Italiane	11,54%
Telecom	7,69%
Enel	15,38%
Società di riscossione	3,85%
Altro	46,15%
Acquedotto Lucano	15,38%

(Grafico n.8)

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.25, COMMA IV, LEGGE 241/90

(richieste di riesame a seguito di diniego all'accesso ai documenti amministrativi)

Fascicoli formalmente aperti	20
Percentuale generale	9,39%

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.136 – D.LGS. N.267/2000

(richieste di nomina di commissario ad acta)

Fascicoli formalmente aperti	2
Percentuale generale	0,94

STATO DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Totale istanze formali presentate	213		
Pratiche definite	182 pari al	85%	
Pratiche in corso di definizione	31 pari al	15%	

(Grafico n. 9)

DISTRIBUZIONE PER MESI DELLE ISTANZE FORMALI

Gennaio	10%
Febbraio	13%
Marzo	7%
Aprile	8%
Maggio	6%
Giugno	7%
Luglio	8%
Agosto	4%
Settembre	7%
Ottobre	8%
Novembre	12%
Dicembre	9%

(Grafico n.10)

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Pratiche definite n.		182
Da 1 a 30 giorni	107	58,79%
Da 30 a 50 giorni	34	18,68%
Fino a 60 giorni	9	4,95%
Oltre 60 giorni	32	17,58%

(Grafico n.13)

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.16 – L.127/97 NEI CONFRONTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Richieste di intervento	tot. n.	180
	di cui	
- Interventi per chiarimenti, indicazioni, solleciti ed altro effettuati in via breve ⁽¹⁾		148
- Fascicoli formalmente aperti		32

Istanze presentate da:

cittadini singoli	93.75%	cittadini associati	6.25%	interventi d'ufficio	-
-------------------	--------	---------------------	-------	----------------------	---

(Grafico n.11)

Materie:

1. Ordinamento	-
2. Salute, sicurezza sociale e igiene pubblica	9%
3. Istruzione, lavoro e formazione professionale	-
4. Organizzazione del personale	19%
5. Tasse, tributi e sanzioni amministrative	-
6. Territorio e ambiente	-
7. Attività contrattuale della p.a.	-
8. Attività produttive	-
9. Accesso agli atti e procedimento amministrativo	3%

10. Edilizia residenziale pubblica	-
11. Pensioni e prestazioni sociali	41%
12. Energia, acqua, poste e telecomunicazioni	-
13. Altro	28%

(Grafico n.12)

(1) attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea

4. Grafici

GRAFICO N.1

Richieste di intervento anno 2009





GRAFICO N.2

MATERIE



☐ Salute, sicurezza sociale e igiene pubblica	■ Altro
☐ Organizzazione del Personale	☐ Territorio e Ambiente
■ Tasse, Tributi	■ Accesso Atti
■ Ordinamento	☐ Pensioni e Prestazioni sociali
■ Istruzione e Lavoro	■ Edilizia Residenziale pubblica
☐ Energia, Acqua, Poste e Telec.	■ Attività contratt. P.a.
■ AA.PP.	■ Nomina Comm.

GRAFICO N.3




GRAFICO N.4




GRAFICO N.5




GRAFICO N.6




GRAFICO N.7




GRAFICO N.8




GRAFICO N.9




GRAFICO N.10




GRAFICO N.11

Amm.ni periferiche dello Stato

Attività ai sensi dell'Art. 16 - L. 127/97





GRAFICO N.12

Amm.ni periferiche dello Stato
Attività ai sensi dell'Art. 16 - L. 127/97
M A T E R I E



■ Attività contratt. P.a.
0%

■ Energia, Acqua, Poste e Telec.
0%

■ Tasse, Tributi
0%

■ Istruzione e Lavoro
0%

■ Territorio e Ambiente
0%

□ Edilizia Residenziale pubblica
0%

GRAFICI NN.13 e 14

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE




Grafico n.13




Grafico n.14

5. Casi trattati (prospetto)**Richieste d'intervento - Potenza e provincia**

Fascicolo	Oggetto	Ente interessato
3126	ELENCO AGGIORNATO IMPRESE ARTIGIANE ISCRITTE	I.N.P.S.
3256	ACCESSO AGLI ATTI	ASP S.CARLO PZ
3096	RICHIESTA TRASPORTO GRATUITO PERSONE DISABILI	COMUNE DI MURO LUCANO
3090	RICHIESTA TRASPORTO GRATUITO PERSONE DISABILI	COMUNE DI MURO LUCANO
3241	PAGAMENTO TARSU IMMOBILE INAGIBILE	COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
3120	PAVIMENTAZIONE NON IDONEA A PERSONE DISABILI	COMUNE DI VIGGIANELLO
3067	RICHIESTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER DIALISI	DIP. SALUTE REG. BAS. E SINDACO DI SENISE
3219	MESSA IN SICUREZZA CANTIERE EDILE	COMUNE DI PATERNO
3246	RIPRISTINO ASSISTENZA PEDIATRICA	ASL PZ E REG.BAS.
3137BIS	RICHIESTA INCONTRO PROBLEMI SERVIZIO PSICHIATRICO	REG.BAS. E ASL POTENZA
3125	CINTESTAZIONE CONGUAGLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2007	E.N.E.L.
3210	RICHIESTA SOLLECITO PAGAMENTO RESIDUO COMPENSO L.219	COMUNE DI BALVANO
3102	RICHIESTA TRASPORTO GRATUITO PERSONE DISABILI	COMUNE DI MURO LUCANO
3250	RICONOSCIMENTO INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE IN MISURA INTERA	INPDAP
3107	RICHIESTA ATTESTAZIONE COSTRUZIONE MURO CEMENTO ARMATO	COMUNE DI LAURENZANA E UFFICI VARI REG.BAS.
3247	RICHIESTA RIESAME ATTI BANDO ANTENNA BRUXELLES	UFF. GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI MT
3076	RICHIESA CHIARIMENTI L.R. N.6/97 E L.R. N. 26/04	DIR.GEN. CONSIGLIO REGIONALE
3131	RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE	SINDACO DI LAURENZANA
3109	PROBLEMI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE SENISE	COOP. "NASCE UN SORRISO"
3222	RICHIESTA INTERVENTO PER ACCORDO DI CONCILIAZIONE	REG.BAS.
3095	TRASPORTO GRATUITO PERSONE DISABILI	COMUNE DI MURO LUCANO
3263	ACCESSO A.A.	COMUNE DI LAVELLO

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3108	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	A.S.L. VENOSA
3141	ESCLUSIONE CONCORSI LAUREATI AMBIENTE E TERR.	REG. BAS.
3196	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	COMUNE DI SANT'ARCANGELO
3184	ACCESSO ATTI AMM.VI	COMUNE DI MARSICOVETERE
3217	RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO L.R.N.2/05	REG.BAS.
3262	CHIARIMENTI NUMERO C/C POSTALE PUBBLICA AMM.NE	REG.BAS.
3176	COMPORAMENTO ILLEGITTIMO DELLE AUTORITA'	COMUNE DI LAVELLO
3130	CONCORSO UNICO PER DIRIGENTI	REG. BAS.
3218	RICHIESTA INTERVENTO PER BANDO CONCORSO DIRIGENTI REGIONE	REG.BAS
3159	RICALCOLO INTERESSI C/C	BANCA POP.DEL MATERANO
3071	MODIFICA ORARIO PARTENZA TRENO PER FOGGIA	TRENITALIA
3142	ILLEGITTIMITA' NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	REGIONE BAS.
3220	RICHIESTA INTERVENTO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	REG. BAS.
3229	VIOLAZIONE REGOLAMENTO CONDOMINIALE	ATER POTENZA
3147	FITTI ARRETRATI PREFABBRICATO BUCALETTO	COMUNE DI PZ
3213	COMUNE DI AVIGLIANO	CONCESSIONE EDILIZIA ILLEGITTIMA
3084	QUESITO SULLO STATUTO COMUNALE DI VIETRI DI PZ	COMUNE DI PZ
3242	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER RICONGIUNZIONE	INPDAP
3243	SOSPENSIONE RATE IRPEF PRELEVATE DA PENSIONE	INPDAP
3244	RIMBORSO IRPEF E INTERESSI LEGALI DAL 2000 AL 2009	INPDAP
3058	PAGAMENTO CANONI RELATIVI TERRENI DI PROPRIETA'	COMUNE DI RUOTI
3059	PAGAMENTO CANONI RELATIVI TERRENI DI PROPRIETA'	COMUNE DI RUOTI
3155	SPESE PER CHIUSURA C/C BANCA	BANCA POP. DI BARI
3182	ESCLUSIONE PROCEDURA VALUTAZIONE E SELEZIONE P.O.	REG. BAS.
3077	SOLLECITO PAGAMENTO INDENNITA' FREQUENZA CORSO	APOF-IL
3178	CRITERI ASSUNZIONE PRESSO LA FORESTALE DI BASILICATA	DIR. UFF. TERR.LE CORPO FORESTALE
3152	ACCESSO ATTI AMM.VI	COMUNE DI S.CHIRICO RAPARO
3087	ESONDAZIONE TORRENTE BASENTELLO IN A GRO DI GENZANO DI L.	CONS.BON. VULTURE ALTO-BRADANO
3097	STANZIAMENTO ALLOGGI ATER SGOMBERATI NEL COMUNE DI MELFI	DIP.TO INFR. REG.BAS.
3148	RANDAGISMO CANINO	A.S.P. POTENZA

3160	SPOSTAMENTO CAVO TELEFONICO	TELECOM ITALIA
3111	RICHIESTA ESTENSIONE BONUS GAS METANO	DIP.TO ATT.PROD. REG.BAS.
3203	MANCATA CORRESPONSIONE ASSEGNO CITTADINANZA SOLIDALE	DIP.TO SIC.SOC.REG.BAS.
3105	INTERVENTO D'UFFICIO SUI MALATI DI ALZHEIMER E LE LORO FAMIGLIE	DIP.TO SALUTE REG.BAS.
3129	DISAGIO PERSONA DISABILE DA MESI SENSA ASCENSORE	ATER PZ
3110	CONTRIBUTO REGIONALE GAS METANO	PRES.G.R.E DIP.TO ATT.PROD.
3137	INDENNIZZO CARTA QUALITA'	ACQUEDOTTO LUCANO PZ
3151	SOLLECITO LIQUIDAZIONE PENSIONE	I.N.P.S. PZ
3233	INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA LOCULI CIMITERO	COMUNE DI PATERNO
3265	INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO TRATTAMENTO CHEMIOTERAPIA	A.S.L. VENOSA
3228	RICHIESTA INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI	REG.BAS.
3201	PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURA CEDUTA NEL 1999	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA
3122	ESCLUSIONE GRADUATORIA EVENTI 2008	A.P.T. BASILICATA
3082	ADDEBITO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2004	E.N.E.L. PZ
3093	RICHIESTA ADDEBITO SOMMA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI FARDELLA
3134	MANCATO RILASCIO CERTIFICATO	A.C.I. PZ
3211	RICHIESTA INSERIMENTO BANDO CAT. D1 LAUREATI CLASSE L.5	REGIONE BAS.
3118	REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA	I.N.P.S. PZ
3144	SOLLECITO RIMBORSO SPESE MASTER	REGIONE BAS.
3183	ANNULLAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2006	REG.BAS.
3236	RISCONTRO NOTIZIE DOC.NE FOTOGRAFICA	COMUNE DI PALAZZO S.G.
3189	COMPORAMENTI LESIVI VERSO I CONS.RI DI MINORANZA	AMM.NE COM.LE DI PIGNOLA
3253	RICHIESTA NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE
3198	RISPETTO GRUPPO MINORANZA INTERNO COMUNE DI SAVOIA DI LUC.	SINDACO -SEGR.COM.LE DI SAVOIA DI LUC.E PREFETTO DI PZ
3240	MODIFICA ART.19 REG.TO C.C.	SINDACO COMUNE DI SAVOIA DI L.
3185	ANNULLAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2006	REG. BAS.
3119	TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA DAL SERVIZIO	UFFICIO SCOL. PROV.LE

3175	SEQUESTRO STRUMENTI STUDIO PROFESSIONALE FISIOTERAPIA	REG. BAS.
3195	RICHIEDA INTERVENTO PER CONGUAGLI ENEL- GAS	SOC. SALERNO ENERGIA
3149	OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALLOGGIO	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
3103	RICHIEDA TRASPORTO GRATUITO PERSONE DISABILI	COMUNE MURO LUCANO
3098	RICHIEDA PENSIONE DI INVALIDITA'	I.N.P.S. PZ
3138	RICHIEDA PROLUNGAMENTO ANNO SCOLASTICO	UFF. SCOL. PROVINCIALE PZ
3114	RICHIEDA ANNULLAMENTO PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ATTETRATI	ATER PZ
3227	ESTINZIONE DEBITO CANONI AFFITTO	COMUNE DI PZ
3112	ATTESTATO FREQUENZA CORSO AGGIORNAMENTO	REG. BAS.
3223	RIMBORSO PRATICA ANNO 2006	ENI SPA
3069	RICHIEDA FOGLIO MATRICOLARE DEFUNTO PADRE	DISTRETTO DI PZ
3171	SEGNALAZIONE INCONVENIENTE DEPURATORE ACQUE DI SCARICO	ACQUEDOTTO LUCANO PZ E SINDACO BALVANO
3056	STABILIZZAZIONE L.S.U.	PROVINCIA DI PZ
3173	RICOSTRUZIONE PENSIONE A SEGUITO RICORSO ACCOLTO	I.N.P.S. PZ
3174	ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE A SEGUITO RICORSO ACCOLTO	I.N.P.S. PZ
3065	RICHIEDA RIENTRO IN SERVIZIO STESSA QUALIFICA	REG. BAS.
3089	TRASPORTO GRATUITO PERSONE DISABILI	COMUNE MURO LUCANO
3214	RICHIEDA INTERVENTI VARI	COMUNE DI TRAMUTOLA
3117	RICHIEDA PROGETTO COLLETTORE SOLARE TERMICO	COMUNE DI PZ E REG. BAS.
3180	INADEMPIENZE AMM.NE COMUNALE VIETRI DI PZ	SINDACO DI VIETRI DI PZ
3216	RICHIEDA CONTRIBUTO L. 219/81	COMUNE DI MARSICONUOVO
3073	ANNULLAMENTO CARTELLE PAGAMENTO TARSU	SEZ. TRIBUTI COMUNE RIONERO
3161	RICHIEDA RIDUZIONE 10% GAS METANO ANNO 2008-2009	ENEL -GAS
3170	TRASFERIMENTO CANI DALLA BASILICATA ALLA CALABRIA	C.M. ALTO AGRI
3075	RIESAME PRATICA CONTRIBUTO RISPARMIO ENERGETICO	REG. BAS.
3115	RICHIEDA CONDONO EDILIZIO PROPRIETA' IN AVIGLIANO	COMUNE DI AVIGLIANO

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3202	RICHIESTA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI AVIGLIANO
3113	RICHIESTA DOCUMENTI STUDIO LEGALE	
3145	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	REG. BAS. E COMUNE DI PICERNO
3094	TRASPORTO GRATUITO PERSONE DISABILI	COMUNE DI MURO LUCANO
3163	RILASCIO PARERE EX D.P.R. 357/98	REG. BAS.
3215	RICHIESTA INTERVENTO PER CONOSCERE I VERI VALORI DI BIOSSIDO DI AZOTO	DIP. AMBIENTE E ARPAB
3099	ACCESSO ATTI AMM.VI	COMUNE DI FARDELLA
3143	ACCESSO A.A.	COMUNE DI FILIANO
3083	TRASPORTO GRATUITO PERSONE DISABILI	COMUNE DI MURO LUCANO
3132	INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO TRATTAMENTO CHEMIOTERAPIA	ASL LAURIA
3188	MANCATA CORRESPONSIONE ASSEGNO CITTADINANZA SOLIDALE	REG. BAS.
3063	POSIZIONE DEBITORIA LAVORI STRAORDINARI IMMOBILE	ATER PZ
3100	EMISSIONE ERRATA CERTIFICATO ANTIMAFIA AZIENDA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
3192	STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO	COMUNE DI VIETRI DI PZ
3086	RICORSO AVVERSO VERBALE CARABINIERI	CARABINIERI DI ANZI
3193	RICHIESTA DOCUMENTI E INFORMAZIONI RICORSO	CONSORZIO BONIFICA VULTURE-ALTO BRADANO
3194	ACCESSO A.A.	CONSORZIO BONIFICA VULTURE-ALTO BRADANO
3232	MANCATA CONSEGNA ATTESTATO DI SERVIZIO	CONSORZIO BONIFICA VULTURE-ALTO BRADANO
3066	ANNULLAMENTO CONTRATTO ADSL	TELE 2
3135	RICHIESTA MANTENIMENTO DIREZIONE DEL VI CIRCOLO	DIR.NE UFFICIO SCOL.REG.LE
3133	ESCLUSIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI SISMA 1990	COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
3200	RICHIESTA PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI	ANAS
3207	RICHIESTA SOLLECITO PRATICA COSTRUZIONE ASCENSORE DISABILI	COMUNE DI CHIAROMONTE
3224	RICHIESTA INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO CHEMIOTERAPIA	ASL DI VENOSA
3061	RICHIESTA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA	ASL N.2 POTENZA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3167	ACCESSO INFORMAZIONI SU PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE	A.R.P.A.B. PZ
3252	RICORSO BANDO FORMAZIONE ADDETTI SETTORE FORESTALE	LINK CONSULTING SRL -POTENZA
3249	ESTINZIONE ANTICIPATA PIANO AMMORTAMENTO	COMUNE DI TITO
3190	ACCESSO A.A.	COMUNE DI SAVOIA DI LUC.
3085	CHIARIMENTI SU CORSO FORM. PROFESSIONALE	FAL E APOF-IL
3255	SOLLECITO PRATICA OCCUPARIO E RECINZIONE AREA DEMANIO STATO	REG.BAS.
3062	SOLLECITO PRATICA RISCATTO STUDI UNIVERSITARI	PROVV.TO AGLI STUDI PZ
3150	RICHIESTA BENEFICIO CONGEDI PARENTALI	INPS
3204	MANCATA ASSISTENZA DIDATTICA FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP	1° CIRCOLO DIDATTICO DI PZ
3205	RICHIESTA CORRETTA APPLICAZIONE EX ART. 106 REG.TO INTERNO C.R.	PRESIDENTE C.R. E G.R. DI BAS.
3226BIS	RICHIESTA NOMINA URGENTE COLLEGIO SINDACALE ASL	ASL DI MATERA
3266	MODALITA' CRITERI SCELTA COMPONENTI COMM. MEDICHE	ASL MATERA
3245	RICHIESTA ATTI	C.M. DEL MELANDRO
3146	ELIMINAZIONE DISAGI PROVOCATI RACCOLTA ACQUE PIOVANE	COMUNE DI RIONERO IN V.
3260	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	ENEL PZ
3091	RICHIESTA ESECUZIONE URGENTE DECRETO TRIBUNALE MELFI	ASL N.1 VENOSA
3187	MANCATO PAGAMENTO CANONI AFFITTO CASA ALBERGO	POSTE ITALIANE SPA TORINO
3139	RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA SISMA 1980	COMUNE DI TITO
3060	RICHIESTA RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO PER INFERMITA'	CASA DIVINA PROVVIDENZA BISCEGLIE
3206	SOLLECITO PRATICA PER RIFACIMENTO TETTO PROPRIA ABITAZIONE	COMUNE DI AVIGLIANO
3225	ACCESSO AGLI ATTI	C.M. CAMASTRA ALTO-SAURO
3055	CANCELLAZIONE TARSU	COMUNE DI CHIAROMONTE
3238	SOLLECITO PRATICA RICORSO	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
3106	RICHIESTA INFORMAZIONI CIRCA L'ENTRATA IN FUNZIONE DEPURATORE ACQUE REFLUE	ACQUEDOTTO LUCANO
3072	INFORMAZIONI LAVORATORI PRECARI	A.L.S.I.A. PZ

3092	RICHIESTA PERIZIA ACCERTAMENTO DANNI IMMOBILE LAURIA	COMUNE DI LAURIA
3254	RICHIESTA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	LICEO SCIENTIFICO PASOLINI PZ
3258	RICHIESTA PENSIONE IN VIA DEFINIZIONE	DIR.CENTRO PENITENZIARIO MINORI CZ
3064	PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI I.C.I. ANNO 2003	COMUNE DI AVIGLIANO
3128	ACCESSO A.A.	AZIENDA OSPEDALIERA S.CARLO PZ
3127	MANCATO RILASCIO NULLA OSTA INSTALLAZIONE ASCENSORE	AGENZIA DEMANIO DI MATERA
3186	RICHIESTA INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO CHEMIOTERAPIA	ASL VENOSA
3156	INFORMAZIONI POLIZZA SULLA VITA	POSTE ITALANE PZ
3169	RICHIESTA INTERPRETAZIONE L.R. N. 6/07	REG. BAS.
3081	CHIARIMENTI SU ECCESSIVA BOLLETTA CONSUMO ACQUA ANNO 2008	ACQUEDOTTO LUCANO
3237	ACCESSO AGLI ATTI AMM.VI	AMM.NE PROV.LE PZ
3248	VERIFICA PROCEDURA ATTI BANDO CONCORSO	ACQUEDOTTO LUCANO
3209	RICHIESTA MODIFICA GRADUATORIA BANDO P.I.A.	REG.BAS. (ATT.PROD.)
3068	CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME CODICE STRADA	COMUNE DI MARATEA
3199	RICHIESTA INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO CHEMIOTERAPIA	ASL N.1 VENOSA
3057	INTERVENTI VARI	PROVINCIA DI PZ
3166	NULLITA' PROC. CONS.LE DEL 4.6.09	PROVINCIA DI PZ
3168	ILLEGITTIMITA' E NULLITA' D.G.M. N.39/09	COMUNE DI VIETRI DI PZ
3181	ILLEGITTIMITA' DET.NE N.1511/09	PROVINCIA DI PZ
3191	ILLEGITTIMITA' DET.NE N. 1654/09	PROVINCIA DI PZ
3179	ANNULLAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO D'EPOCA	REG.BAS.
3172	ADOZIONE IRREGOLARE REGOLAMENTO URBANISTICO	COMUNE DI RIONERO IN V.
3123	MANCATO RICONOSCIMENTO INVALIDITA'	INPS E ASL POTENZA
3231	VERIFICA SOMME TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA E PRESCRIZIONE PER FITTI ARRETRATI	COMUNE DI PZ

3116	RICHIESTA INSTALLAZIONE ASCENSORE PROPRIETA' DEMANIO DELLO STATO	DIR.NE DEMANIO STATO MATERA
------	---	-----------------------------

Richieste d'intervento – Matera e provincia

Fascicolo	Oggetto	Ente interessato
3165	SEGNALAZIONE CEDIMENTO BLOCCO TUFO	PROTEZIONE CIVILE
3239	CENTRALINE MONITORAGGIO ARIA	ARPAB
3258	CHIARIMENTI AGRITURISMO	REG.BAS.
3079	SOLLECITO RIPRISTINO LINEA TELEFONICA	TELECOM ITALIA
3154	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	ASM DI MATERA
3136	PROBLEMI CANNA FUMARIA	COMUNE DI VALSINNI
3088	PROPOSTA MODIFICA D.G.R. N.1625/2007	DIP. SIC. SOCIALE R.BAS.
3259	INFORMAZIONI DIVIETO RACCOLTA TARTUFI	ENTE PARCO CHIESE RUP.MT
3162	MANCATA RISPOSTA	ASM DI MATERA
3234	MANCATA RISPOSTA DOMANDA INVALIDITA'	INAIL MATERA
3157	ESCLUSIONE SELEZIONE TUTOR AGEFORMA	PROVINCIA MATERA
3221	REVISIONE PRATICA BENEFICI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO	INAIL MATERA
3104	RETTIFICA FATTURAZIONE BOLLETTE GAS	ENI S.P.A
3101	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GARAGUSO

3230	RICHIESTA NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	COMUNE DI TURSI
3226	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	MOTORIZZAZIONE MT
3208	CONTESTAZIONE VERBALE VIGILI URBANI	COMUNE DI SCANZANO JONICO
3164	PAGAMENTO CARTELLE CONSORTILI	CONS.BRADANO E METAPONTO
3153	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI NOVA SIRI
3212	MANCATA RISPOSTA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE	I.N.P.S. DI POLICORO
3158	RIMBORSO SPESE SANITARIE	ASM MATERA E REG. BAS.
3177	LICENZIAMENTO TERMINE CORSO FORMATIVO	REG. BAS.
3078	MESSA IN SICUREZZA FIUME AGRÌ	UFF.AMBIENTE PROVINCIA MT
3080	RICHIESTA CERTIFICATO DI SERVIZIO	POSTE ITALIANE MT
3124	RICHIESTA BENEFICI PREVIDENZIALI	INAIL MATERA
3074	ASSUNZIONE OBBLIGATORIA SENSI L. 68/99	CONS. BRADANO E METAPONTO DI MT
3261	RICHIESTA ACCOGLIMENTO ISTANZE CENTRO SPORTIVO	ENTI VARI
3264	CHIUSURA 91 BATTAGLIONE LUCANIA	ENTI VARI
3140	COSTI TERRENI CANONE ENFITEUTICO	COMUNE DI CRACO
3121	RISARCIMENTO INTERVENTO ANNO 2001	ASL DI MATERA
3251	RICHIESTA INCLUSIONE RAGAZZI SORDI NELLE SCUOLE SUPERIORI	REG. BAS. PROVINCIA DI MT E COMUNE DI POLICORO
3235	MANCATO RILASCIO CERTIFICAZIONE	COMUNE DI ALIANO
3070	RICHIESTA MODIFICA D.G.R. N. 1625/07	DIF.CIVICO COMUNE MATERA

Pratiche anni precedenti trattate nel 2009 Potenza e provincia

fascicolo	oggetto	ente interessato
2804	CONTRIBUTI AI SENSI L.219/81	COMUNE DI VIETRI DI P.
2812	ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TRIVIGNO
2832	RICHIESTA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ	INPS
2857	CONTRIBUTI AI SENSI L.219/81	COMUNE DI RUOTI
2877	REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
2879	ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO - METAPONTO
2924	GESTIONE TENDA STRUTTURA	COMUNE DI BARAGIANO
2925	AUTORIZZAZIONE MERCATINO SETTIMANALE	COMUNE DI BARAGIANO
2927	TARIFE PARCHEGGI PUBBLICI	COMUNE DI MARATEA
2934	CONTESTAZIONE FATTURE	ENEL
2958	CONTRIBUTO ADATTAMENTO VEICOLI PER PORTATORI DI HANDICAP	COMUNE DI MISSANELLO
2959	MANCATO RISPETTO PASSO CARRABILE	COMUNE DI MISSANELLO
2966	RICHIESTA EROGAZIONE BORSA DI FORMAZIONE	REGIONE BASILICATA - DIP.TO SICUREZZA SOCIALE
2982	CONCORSO UNICO PER DIRIGENTI	GIUNTA REGIONALE BASILICATA
2984	CONTESTAZIONE FATTURE	ACQUEDOTTO PUGLIESE
2997	RICHIESTA INTERVENTO PER DIMINUIRE PRESSIONE DELL'ACQUA	ACQUEDOTTO LUCANO
2998	RIMOZIONE RAMI E ALBERI PERICOLANTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
3003	INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER TRATTAMENTO DI CHEMIOTERAPIA	ASL N.1
3004	NON AMMISSIONE BATTUTA DI CACCIA AL CINGHIALE	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.3
3005	NON AMMISSIONE BATTUTA DI CACCIA AL CINGHIALE	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.3
3010	MANCATO FUNZIONAMENTO RETE TELEFONICA	AZIENDA DI TELEFONIA
3021	ACCERTAMENTO DANNI IMMOBILE	COMUNE DI LAURIA
3024	PAGAMENTO PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	ASL N.2
3026	RICHIESTA ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
3027	ORDINANZA DI SGOMBERO	COMUNE DI RIONERO IN V.
3028	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE ASCENSORE	REGIONE BASILICATA - DIP.TO INFRASTRUTTURE
3029	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE - ALTO BRADANO
3030	ESCLUSIONE DA CONCORSO PUBBLICO	COMUNE DI PESCOMPAGANO
3032	CHIARIMENTI SU BANDO DI CONCORSO	ASL N.1

3033	AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE RAMP A ACCESSO A FABBRICATO	COMUNE DI MARSICOVETERE
3036	RICHIESTA AGGRAVAMENTO INFIRMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO	OSPEDALE MILITARE DI BARI
3038	RICONOSCIMENTO INFIRMITÀ CONTRATTE INSERVIZIO	COMUNE DI ACERENZA
3039	RICHIESTA DILAZIONE PAGAMENTO RATEI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	ATER
3042	INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER TRATTAMENTO DI CHEMIOTERAPIA	ASL N.1
3043	ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	REGIONE BASILICATA - DIP.TO AGRICOLTURA
3044	CONTRIBUTI AI SENSI L.219/81	COMUNE DI GENZANO DI L.
3045	CHIARIMENTI SU PROSPETTO EROGAZIONE RATEI	INAIL
3046	ATTRIBUZIONE L.E.D.	COMUNE DI S. CHIRICO RAPARO
3047	ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI POTENZA
3048	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.219/81	COMUNE DI RIONERO IN V.
3049	DEMOLIZIONE RUDERI	COMUNE DI VIGGIANO
3050	STIPULA CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTO EDIFICATORIO	COMUNE DI RIONERO IN V.
3052	NULLITÀ PROCEDURE CONCORSUALI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
3053	DEFINIZIONE DEL PLANOVOLUMETRICO	COMUNE DI RIONERO IN V.

Pratiche anni precedenti lavorate nel 2009 Matera e provincia

fascicolo	oggetto	ente interessato
2860	RICHIESTA NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	COMUNE DI MIGLIONICO
3008	ANNULLAMENTO CARTELLE TARSU	COMUNE DI TURSI
3025	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	COMUNE DI PISTICCI
3031	FORNITURA ACQUA POTABILE IN LOCALITÀ ALIANELLO	COMUNE DI ALIANO
3034	RIVALUTAZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO	C.M. MEDIO BASENTO
3035	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RECUPERO PRIMA ABITAZIONE	REGIONE BASILICATA - DIP.TO INFRASTRUTTURE
3037	ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BERNALDA
3040	RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE	INAIL
3041	PAGAMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO	COMUNE DI TRICARICO
3051	POTENZIAMENTO SERVIZI DI ODONTOIATRIA	ASL N.4

6. Alcuni esempi della casistica trattata

Riduzione delle ore di sostegno a favore di un alunno disabile frequentante una scuola elementare

La madre di un ragazzo disabile, portatore di handicap psichico grave e frequentante una scuola elementare della regione, ha chiesto l'intervento del Difensore Civico lamentando la riduzione delle ore di sostegno nell'anno scolastico 2009/2010.

Il giovane nell'anno scolastico precedente aveva usufruito di 22 ore di insegnamento di sostegno a fronte delle 11 stabilite per quello in corso.

Ovviamente, una riduzione così drastica delle ore di sostegno non poteva che nuocere all'alunno e, sicuramente, non lo aiutava ad integrarsi.

L'Ufficio ha investito del problema sia il Dirigente Scolastico interessato che l'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata.

Le risposte sono pervenute sollecitamente da parte di entrambi gli Uffici.

La questione, dibattuta anche a livello nazionale dalle associazioni di genitori di figli disabili, attiene ai nuovi criteri per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno da istituire a livello nazionale stabiliti dal Ministero dell'Istruzione

I posti autorizzati per l'anno scolastico 2009/2010 per la provincia di Potenza fanno sì che il rapporto insegnanti/alunno per la scuola primaria sia di 1 ogni 1.64 alunni e ciò determina una riduzione del numero delle ore.

Il Dirigente scolastico del Circolo didattico interessato si è attivato, per la verità, sollecitamente chiedendo un aumento delle ore di sostegno assegnate al Circolo per utilizzarle a favore dell'alunno.

La madre del ragazzo si è ritenuta soddisfatta della soluzione.

Assegno mensile di assistenza economica e contributo forfetario per rimborso spese di viaggio a favore di neuropatici

Le leggi regionali n.41/79 e n.30/81 stabiliscono dei benefici economici per i cittadini nefropatici residenti in Basilicata, soggetti a emodialisi o che siano stati sottoposti a trapianto renale.

Un cittadino emodializzato in trattamento continuativo presso un centro di dialisi della regione aveva chiesto l'intervento del Difensore Civico regionale lamentando che il contributo previsto per legge di cui è beneficiario non gli veniva corrisposto con regolarità. L'amministrazione comunale, su richiesta del cittadino interessato, aveva risposto che la irregolarità della corresponsione dell'assegno dipendeva dalla carenza dei fondi annualmente erogati dalla Regione.

Interessato della questione, il Dipartimento regionale Sicurezza e Solidarietà Sociale, attraverso l'Ufficio competente, ha chiarito che le provvidenze economiche previste a favore dei nefropatici cronici sono sussidi erogati dalla Regione sotto forma di assegni mensili. La concessione di questi benefici è strettamente legata allo stanziamento annuale delle risorse finanziarie che vengono successivamente trasferite ai Comuni a titolo di rimborso per somme da questi anticipate.

Dette somme vengono trasferite ai Comuni due volte all'anno:

- a maggio viene saldato il servizio riferito all'anno precedente e, nei limiti della residua disponibilità finanziaria, si provvede ad erogare un acconto sul fabbisogno dell'anno in corso;
- a ottobre si procede alla liquidazione del secondo acconto.

Ovviamente, ciò non dovrebbe influire sulla regolarità della erogazione del beneficio economico da parte dei Comuni che devono anticipare le somme, ma poiché le stesse amministrazioni comunali devono fare i conti con i propri bilanci la sua erogazione dipende strettamente dai tempi e dalla misura delle risorse stanziare dalla Regione.

I chiarimenti forniti sono stati trasmessi al cittadino e non si è ritenuto di dover ulteriormente sollecitare in considerazione del fatto che non era in discussione l'erogazione del beneficio, che comunque veniva erogato per intero, ma solo la sua regolarità.

Indennità di accompagnamento per le persone in trattamento di chemioterapia in regime di day hospital.

Per il tramite di Cittadinanzattiva sono pervenute diverse richieste di intervento nei confronti delle Aziende Sanitarie locali per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento per pazienti in trattamento chemioterapico in regime di day hospital.

Tali richieste sono state avanzate sulla base di due sentenze della Corte di Cassazione e, in particolare la n.10212 del 27/05/2004, che riconosce il diritto ai malati di tumore, sottoposti a chemioterapia e incapaci di muoversi autonomamente, di ricevere l'indennità di accompagnamento anche solo limitatamente al periodo in cui sono sottoposti a tale trattamento. Infatti, sempre secondo la Corte, trattandosi di indennità e non di pensione possono assumere rilievo anche periodi circoscritti. Tra l'altro, la L.289/90, all'art.1, prevede la concessione di un'indennità di frequenza per i mutilati e invalidi civili, con riconosciute difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, che devono ricorrere in maniera continua o anche periodica a trattamenti terapeutici.

La maggior parte delle richieste fatte pervenire a questa difesa civica sono state accolte e, pertanto, non vi è stata necessità di ulteriori interventi di sollecitazione e persuasione.

Bando per la concessione contributi a sostegno dell'innovazione tecnologica e del contenimento dei consumi energetici

Un cittadino si è rivolto al Difensore Civico lamentando l'esclusione, a suo parere ingiusta, dal contributo previsto dal bando.

L'interessato aveva regolarmente inviato, secondo la procedura informatica prevista dal bando, domanda di contributo per l'installazione di una veranda. Aveva poi avviato e portato a termine i lavori di installazione e solo successivamente si era accorto che la scheda tecnica era stata erroneamente timbrata dalla ditta esecutrice dei lavori e non da un tecnico abilitato, così come indicato nel bando.

Resosi conto dell'errore, prima della scadenza del bando aveva annullato la prima domanda, sempre seguendo le procedure informatiche previste, sostituendola con una seconda che integrava la richiesta con la scheda tecnica regolarmente timbrata.

Al termine della procedura concorsuale, la domanda del cittadino è stata respinta in quanto i lavori risultavano effettuati prima della presentazione della stessa.

Nonostante i reiterati interventi di quest'Ufficio ed una fitta corrispondenza con il competente Ufficio regionale, l'esito non è stato positivo e al cittadino interessato non è stato erogato il contributo. A nulla è valso il richiamo di questa difesa civica a riesaminare il caso alla luce di una giustizia sostanziale.

Questo è un caso emblematico, come sinteticamente illustrato, dove la logica e l'equità si sono scontrate con le rigide regole burocratiche, rese ancora più rigide dalla procedura informatizzata.

L'Ufficio regionale, infatti, pur riconoscendo la buona fede del soggetto interessato, non ha concesso il contributo perché ha ritenuto valida solo ed esclusivamente la seconda domanda, in riferimento alla quale risultava che i lavori erano stati effettuati in data antecedente, fatto che, in base al bando, ne ha comportato l'esclusione.

Richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte di un consigliere comunale ex art. 43, comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Il Sindaco di un Comune della provincia di Potenza negava ad un Consigliere Comunale l'accesso agli atti relativi ad un appalto concorso, espletato dal Comune medesimo, in base alle seguenti osservazioni;

- le informazioni devono riguardare l'espletamento del mandato di Consigliere che si esercita esclusivamente e tassativamente nelle materie elencate dall'art. 42 del T.U. n. 267/2000;

- non è ammissibile la richiesta di atti riferiti a passate amministrazioni.

Il Consigliere Comunale si rivolgeva al Difensore Civico regionale, chiedendogli di valutare se le motivazioni addotte dal Sindaco fossero conformi al dettato del T.U.E.L. n. 267/2000.

L'Ufficio, dopo aver chiesto al Sindaco ulteriori chiarimenti, comunicava allo stesso e all'istante che le argomentazioni che suffragavano il diniego di accesso non erano condivisibili per le seguenti considerazioni:

1- Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali di cui all'art. 43 –comma 2 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, è un diritto particolare e ben diverso dal diritto di accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

In questo caso, infatti l'esercizio del diritto di accesso attiene alla funzione pubblica di cui è titolare il Consigliere Comunale e non al soddisfacimento di un suo interesse individuale.

Al Consigliere Comunale non può essere opposto, pertanto, alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente e salvo il caso -da dimostrare- che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta Municipale esercitino correttamente la loro funzione (Cons. Stato IV, 21 agosto 2006 n.4855);

2- il citato art. 43 –comma 2- del D.Lgs. 267/2000 statuisce che i Consiglieri Comunali possono ottenere dagli Uffici del Comune “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso”, non riferendosi perciò solo ai documenti amministrativi. Da ciò emerge chiaramente che il Consigliere non ha un diritto limitato ai soli documenti amministrativi, ma il suo diritto si estende a qualsiasi informazione, indipendentemente che essa sia contenuta in un documento;

3- la richiesta di che trattasi non può ritenersi indeterminata, in quanto, fornisce sufficienti elementi di individuazione dei documenti che si intendono consultare;

4- la conoscenza dei documenti richiesti dall'istante è certamente utile all'espletamento del suo mandato di Consigliere Comunale.

Il Consiglio di Stato ha precisato più volte che ai Consiglieri è attribuita una facoltà di accesso<...a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione> (si veda Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 maggio 2004 n. 2716 e Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 dicembre 2004 n. 7900) in quanto proprio <...l'espletamento del mandato di cui sono investiti i Consiglieri Comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall'Amministrazione comunale, nonché delle aziende e degli Enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore>, e che <.....qualsiasi limitazione verrebbe a restringere la possibilità di intervento sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità di integrale espletamento del mandato ricevuto> (sempre Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 maggio 2004 n. 2716).

5- i Consiglieri Comunali possono legittimamente esercitare il diritto di accesso verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote, non potendo revocarsi in dubbio che spesso i Consiglieri Comunali possano avvertire l'esigenza di conoscere approfonditamente pregresse vicende gestionali dell'ente locale nel quale ricoprono tale carica. (Cons. di Stato Sez. V 2 settembre 2005, n.4471);

6- la circostanza che l'istanza sia stata indirizzata al Sindaco e non al Responsabile del Servizio, appare irrilevante.

Si veda, in proposito l'art. 6 –comma 5 del D.P.R. 12 agosto, n. 184, che recita:

“Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI**1. Rapporti istituzionali e relazioni esterne (cronologia)**

- 31 gennaio 2009** Inaugurazione anno giudiziario
- 2 febbraio 2009** Conferenza Nazionale Difensori Civici – Roma
- 20 febbraio 2009** Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti
- 25 febbraio 2009** “Dalla parte dei deboli”. Azioni di contrasto alla povertà nella crisi attuale- Convegno organizzato dalla Regione Basilicata- Dip. Salute e Solidarietà Sociale
- 28 febbraio 2009** Inaugurazione anno giudiziario Tributario
- 5 marzo 2009** Inaugurazione anno giudiziario Amm.vo (Intervento)
- 12 marzo 2009** Audizione II Commissione Consiliare permanente
- 19 marzo 2009** Incontro con i funzionari del Dipartimento Attività Produttive e del C.I.C.O.
- 31 marzo 2009** Incontro con l' UNITRE di Potenza
- 18 aprile 2009** “Il futuro dell' Europa”- Convegno organizzato dal ROTARACT. (Intervento)
- 14 maggio 2009** Incontro con gli studenti del Centro Studi “Danzi” di Potenza
- 22 maggio 2009** Incontro con gli studenti dell' I.T.C. di Acerenza

- 9-3 giugno 200** Bicentenario istituzione Ombudsman-
Stoccolma
- 3 luglio 2009** Conferenza Nazionale Difensori Civici- Roma
- 28 luglio 2009** “ La comunicazione al femminile”- Sala “ A”
onsiglio regionale
- 29 ottobre 2009** Conferenza stampa presso A.N.C.I.
Roma sul Convegno di Matera
- 6-7 novembre 2009** Assemblea generale dei Difensori
Civici locali dell’ Italia meridionale :
Mediateca Provinciale -**Matera**
- 17 novembre 2009** Incontro con il Garante del contribuente
- 4 dicembre 2009** Incontro con i soci della Società Operaia di
mutuo soccorso di Avigliano

2. Attività di divulgazione



CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO


ATTIVITA' ANNO 2008

RELAZIONE

- AL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 5/07-art. 11)
- ALLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 5/07-art. 11)
- AL SIGNOR PRESIDENTE DEL SENATO (L. 127/97-art. 16)
- AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CAMERA (L. 127/97-art. 16)



Presentazione alla stampa della relazione 2008



Brochure diffusa in migliaia di copie su tutto il territorio regionale

3. La cultura della legalità' e il ruolo della scuola

All'inizio dell'anno scolastico 2008/2009 ho proposto ai Dirigenti scolastici di alcuni Istituti di istruzione secondaria di secondo grado un ciclo di appuntamenti per approfondire il ruolo della difesa civica e per rinforzare nei giovani la cultura della legalità e la necessaria fiducia nelle istituzioni.

La legalità non è solamente contrasto alla mafia, alle organizzazioni criminali in genere, al racket, allo spaccio di droga, al sequestro di persona a scopo di estorsione, alle stragi, agli omicidi ecc.

Quella descritta potrebbe catalogarsi (secondo una felice espressione coniata dal Difensore Civico di Trapani, Pino Alcamo) come "grande legalità".

Accanto a questa, va tenuta in considerazione un'altra categoria di legalità che potrebbe essere definita "piccola legalità".

Una legalità minore, ma certamente di pari rilievo socio-culturale e formativo, che non può essere relegata in ambito marginale.

E' la legalità riassumibile nel concetto di educazione civica. Rispetto delle leggi, anche se non gradite; rispetto del dialogo; rispetto delle opinioni altrui; rispetto delle posizioni ideologiche, politiche, religiose; rispetto delle credenze e degli usi delle persone con cui si viene a contatto. Rispetto, in particolare, delle disposizioni del Codice della strada; delle norme di igiene pubblica; rispetto dei beni collettivi (strade, marciapiedi, aiuole, giardini, monumenti, edifici pubblici ecc).

L'insegnamento di tale educazione civica (o piccola legalità) va inculcato, in primo luogo, nell'ambito familiare, ma va approfondito e completato dalle istituzioni scolastiche.

La scuola, luogo di tutela dei diritti e di esercizio di cittadinanza attiva, deve offrire agli studenti le basi per diventare cittadini consapevoli, nella propria città, nella propria nazione, nel mondo.

Restano, a tal fine, determinanti le conoscenze e la competenza dei docenti che debbono curare l'educazione alla legalità in tutti gli ambiti scolastici.

L'educazione alla legalità, difatti, non va aggiunta alle discipline di insegnamento tradizionali, ma in queste vanno cercati spazi e agganci formativi.

E' questo un modello di scuola che, oltre a coinvolgere l'intero personale che in essa opera, le famiglie, il territorio, deve offrire agli studenti occasioni di confronto, di dialogo, di conoscenza.

La scuola, come presidio di legalità, può diventare credibile, nella sua funzione educativa, se diventa capace di proporre modelli positivi di comportamento.

Il rispetto di tali modelli, l'osservanza di diritti e di doveri vanno usati come strumenti adeguati per divenire protagonisti di un progetto comune e solidale di sviluppo della società.

L'educazione civica, in conclusione, deve rendere indipendenti, liberi, capaci di scegliere le proprie responsabilità nella vita individuale, familiare, sociale, civile.

Tale educazione, come cultura della "piccola legalità" sta alla base della cultura della grande legalità".

La mancanza di una educazione civica di base condiziona, infatti, la maturazione democratica e l'evoluzione da sudditi, che non rispettano i propri doveri civili e, a volte, pretendono indebitamente il rispetto di inesistenti diritti, a cittadini di una società moderna, civile, evoluta.

Il 14 maggio 2009 ho incontrato gli studenti del Centro Studi "Danzi" di Potenza e il 22 maggio 2009 gli alunni dell'Istituto Tecnico Commerciale "Leonardo Da Vinci" di Acerenza.

In entrambi i casi, i ragazzi hanno seguito con vivo interesse la relazione introduttiva da me svolta sull'evoluzione storica dell'Istituto e sulle attribuzioni e funzioni del Difensore Civico. Intervendendo nel successivo dibattito, molti di loro hanno posto interessanti quesiti sul ruolo di un istituto ancora poco conosciuto.



Il Difensore civico con gli studenti del Centro studi "Danzi" di Potenza



Il Difensore civico con gli studenti dell' ITC "L. Da Vinci" di Acerenza e la Prof.ssa Saponara

Al fine di instaurare proficui rapporti di reciproca collaborazione, ho contattato numerose Associazioni operanti nei più disparati settori della vita sociale.

Il 31 marzo 2009 ho incontrato gli iscritti dell'UNITRE (Università della Terza Età) di Potenza guidati dalla Responsabile E.D.A. Prof.ssa Maria Catanzariti.



Il Difensore civico presentato dalla Prof. Catanzariti, Responsabile E.D.A. dell' UNITRE di Potenza

Il 18 aprile 2009 ho partecipato ad una tavola rotonda su “Il futuro dell’Europa” organizzato dal Rotaract presso il Teatro “F.Stabile”



*Il futuro dell'Unione Europea
tra allargamento e riforme istituzionali*

Potenza

*Ridotto del Teatro Francesco Stabile
18 aprile 2009 - ore 18,00*

saluti

Ing. Vito Santarsiero
Sindaco della Città di Potenza

Avv. Raffaele Maria Roccanova
Presidente Associazione Giovani Avvocati

relatori

Prof. Carmine Amirante
già Ordinario di Dottrina dello Stato
Docente di Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Napoli Federico II

Prof. Salvatore Prisco
Ordinario di Diritto Pubblico
Università degli Studi di Napoli Federico II

Dott. Gabriele Laguardia
Socio Rotaract Club Potenza

modera

Dott.ssa Lucia Sileo
Presidentessa Rotaract Club Potenza

interventi

Dott. Catello Aprea
Difensore Civico Regionale

conduttori

Arch. Romano Vicario
Governatore eletto Rotary Distretto 2126



Il 4 dicembre 2010 ho incontrato i soci della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliano. Anche in questi casi l'uditorio ha seguito con molta attenzione il dibattito che si è sviluppato su vari argomenti attinenti alla difesa civica.




Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai
di Avigliano

Il Sodalizio, al fine di fornire un utile servizio ai soci
e all'intera comunità aviglianese, promuove e organizza

**INCONTRO - DIBATTITO
CON IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

una figura che tutela, gratuitamente,
i diritti e gli interessi dei cittadini nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni



Venerdì 4 dicembre 2009, ore 18,00
Sala convegni *Andrea Chiosso*
Corso Garibaldi n. 43 - Avigliano (PZ)

Introduce

Luciano Sabia
Presidente Società di Mutuo Soccorso

Relaziona

Catello Aprea
Difensore Civico Regionale

Coordina

Vittorio Sabia
Giornalista

Nel corso dell'incontro sarà donato l'opuscolo *Breve guida alla Difesa civica regionale al servizio dei cittadini*.

La S.F. è invitata



Il Difensore civico e il Presidente della S. O. M. S. di Avigliano Luciano Sabia

4. Le Istituzioni internazionali di difesa civica

A livello internazionale la difesa civica della Basilicata aderisce all'I.O.I. (Istituto Internazionale dell'Ombudsman) e all'E.O.I. (Istituto Europeo dell'Ombudsman).

Lo scrivente è stato incaricato dal Coordinamento Nazionale dei Difensori civici di tenere i contatti con l'I.O.I. che, a decorrere dal luglio 2009 ha trasferito la propria sede centrale dal Canada (Alberta) all'Austria (Vienna) sotto la responsabilità del Difensore Civico austriaco Peter Kostelca.

L'Istituto Internazionale dell'Ombudsman, fondato nel 1978, non ha scopo di lucro e possono farne parte tutti i Difensori civici del mondo. Esso comprende sei sezioni territoriali: Africa, Asia, Australia e Pacifico, Europa, Carabi e America Latina, America del Nord.

E' previsto un Consiglio di Amministrazione, composto dai rappresentanti delle sei sezioni territoriali, che coordina le attività dell'Istituto e nomina un Comitato esecutivo che lo coadiuva.

L'I.O.I. ha le seguenti finalità:

- promuovere ed approfondire il concetto e la figura dell'Ombudsman attraverso borse di studio ed altri incentivi economici;
- svolgere programmi tesi all'acquisizione e allo scambio; di informazioni e di esperienze di lavoro;
- promuovere e sostenere programmi di formazione per Difensori Civici;
- sostenere ed incoraggiare studi e ricerche nel campo della tutela dei diritti;
- organizzare incontri internazionali per lo studio di tematiche sulla difesa civica.

Sono previste quattro categorie di soci: membri votanti (ombudsman del settore pubblico con diritto di voto); membri associati (Difensori civici di settore senza diritto di voto); membri onorari a vita (soggetti nominati dal Consiglio di Amministrazione) e membri individuali (soggetti privati che si interessano di difesa civica).

L'Istituto aiuta i Paesi meno organizzati ad istituire il Difensore civico e a dare il necessario supporto per affermare la difesa civica laddove mancano precedenti ed esperienze.

L'I.O.I. diffonde le proprie pubblicazioni ed organizza, ogni quattro anni, il Congresso Internazionale degli Ombudsman.

Dall'8 al 12 giugno 2009 si è tenuto a Stoccolma il IX Congresso Mondiale dell'I.O.I. , organizzato dall'Ufficio del Difensore Civico svedese, presieduto da Mats Melin, in occasione del bicentenario della sua istituzione.

Il Congresso comprendeva conferenze e relazioni in plenaria nonché diverse sessioni di lavoro tematiche. Particolarmente degni di nota sono stati la prima sessione plenaria, curata dal Presidente dell'I.O.I., William Angrick, incentrata sulle ultime tendenze a livello mondiale nell'ambito delle attività di Difensori civici nonché sulle attuali sfide in materia di tutela e promozione dei diritti umani, e l'intervento dell'ex Segretario generale delle Nazioni Unite Kof. Annan sul tema "Lo Stato e l'individuo".

Durante la seconda sessione plenaria, incentrata sulla specificità delle funzioni dei Difensori civici, sono stati analizzati i metodi di lavoro e gli strumenti utilizzati da questi ultimi sotto diversi punti di vista; efficacia delle istituzioni e specializzazioni, vicinanza delle istituzioni ai cittadini, proattività nella lotta contro la cattiva amministrazione. Nell'ambito delle sessioni di lavoro svoltesi in parallelo sono state trattate, dal punto di

vista di diverse istituzioni del Difensore Civico, questioni di attualità per questi organismi di difesa dei diritti, quale la tutela delle fasce di popolazione più vulnerabili o la protezione dei richiedenti asilo e degli immigrati clandestini oppure il lavoro dei Difensori civici nella gestione di questioni particolari, ad esempio le attività svolte in settori diversi da quello pubblico, il controllo della polizia e la conciliazione tra diversi mandati attribuiti a una medesima persona.

Subito dopo la conferenza mondiale, il 12 giugno, il seminario intitolato "Ritorno alle radici; sulle tracce dell'origine svedese dell'istituto dell'Ombudsman" ha celebrato il bicentenario del Difensore civico parlamentare svedese.

Nel corso del seminario alcuni relatori hanno presentato le principali forme assunte dall'idea del Difensore civico nel suo sviluppo a livello mondiale.

Hans Gunnar Axberger ha presentato la ricetta originale e alcuni ingredienti essenziali dei 200 anni di esperienza svedese.

L'austriaca Gabrielle Kucsko-Stadlmager ha illustrato come l'idea del Difensore civico si sia ulteriormente diffusa in Europa.

La suggestiva cornice della City Hall di Stoccolma, in cui si è svolta la cerimonia di chiusura del Bicentenario, è la prova più eloquente dell'alta considerazione in cui è tenuto l'istituto dell'Ombudsman nei Paesi scandinavi.



Programme, Programme, Programa

THE IXth INTERNATIONAL OMBUDSMAN
INSTITUTE WORLD CONFERENCE
THE SWEDISH PARLIAMENTARY OMBUDSMEN BICENTENNIAL

OPENING CEREMONY

9 JUNE 2009

5. Il coordinamento nazionale dei Difensori Civici

Il Coordinamento Nazionale dei Difensori civici regionali e delle PP.AA., postosi concretamente il problema di rappresentare tutta la difesa civica come un soggetto unitario, si è fatto promotore di un nuovo soggetto rappresentativo: la rete di collaborazione e rappresentanza dei Difensori civici italiani.

A tal fine sono state organizzate tre Assemblee territoriali (Sud e Sicilia: 6 e 7 novembre a Matera; Centro e Sardegna: 16 novembre a Firenze; Nord: 12 dicembre a Verona).



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



ASSEMBLEA GENERALE
DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI
DELL' ITALIA MERIDIONALE

TELEFONO

0971 274564/447500 (Potenza)
0835 333703 (Matera)

FAX

0971 469320 (Potenza)
0835 334883 (Matera)

E-MAIL

difensorecivico@regione.basilicata.it

COME RAGGIUNGERE MATERA

In aereo:

Aeroporto Bari-Palese - proseguire in auto direzione Altamura-Matera km 60

in Auto:

A1 direzione Salerno—A16 Uscita Salerno—Autostrada A3
Direzione Reggio Calabria—Uscita Signano direzione Potenza
proseguire per Matera;
A14 Uscita Bari Nord direzione Altamura Matera km 60.

“Un sistema di difesa civica ‘a rete’,
ispirato ai principi di indipendenza,
obbligatorietà, prossimità”



6 e 7 novembre 2009

MATERA

MEDIATECA PROVINCIALE

PIAZZA VITTORIO VENETO



VENERDI'
6 NOVEMBRE 2009
ORE 15,00

PRESENTAZIONE
Catello Aprea *Difensore Civico Regione Basilicata*

SALUTI
Emilio Nicola Buccico *Sindaco di Matera*
Prospero De Franchi *Presidente Consiglio Regionale Basilicata*
Franco Stella *Presidente Provincia di Matera*
Giovanni Francesco Monteleone *Prefetto di Matera*
Luigi Riceio *Prefetto di Potenza*

CONTRIBUTI
Michele Petruzzi *Presidente UNCEM Basilicata*
Ernesto Navazio *Sindaco di Melfi*
Vito Santarsiero *Sindaco di Potenza e Presidente ANCI Basilicata*
Piero Lacorazza *Presidente Provincia di Potenza*

INTERVENGONO
Gianni Pittella *Vice Presidente Vicario Parlamento Europeo*
Ida Palumbo *Consigliere Giuridico del Mediatore Europeo*
Markus Jaeger *Aggiunto del Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani*
Marco Busetto *Incaricato delle relazioni con gli Ombudsmen Regionali dei Paesi membri del Consiglio d'Europa*
Alessandro Barbetta *Coordinatore dei Difensori Civici Metropolitan*
Riccardo Migliori *Deputato, primo firmatario della proposta di legge in materia di difesa civica*
Antonina Di Sanza *Consigliere regionale*
Allonso Celotto *Ordinario di diritto costituzionale all'università "Roma Tre"*
Francesco Chiriani *Difensore Civico di Matera*

DIBATTITO

MODERA
Serafino Paternoster *Presidente Assostampa Basilicata*

CONCLUSIONI
Vito De Filippo *Presidente Regione Basilicata*

SABATO
7 NOVEMBRE 2009
ORE 9,00

SESSIONE OPERATIVA

RELAZIONI INTRODUTTIVE
Samuele Animalì *Coordinatore Nazionale Difensori Civici Regionali*
Antonio Tito *Difensore Civico di Palermo*
Giuseppe Pedersoli *Difensore Civico di Napoli*

INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LE REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA

ELEZIONE DEI DELEGATI

**Intervento all' Assemblea Generale dei DD. CC. Locali dell' Italia meridionale
(Matera 6-7 novembre 2009)****Catello Aprea Difensore Civico della Basilicata**

Signor Vicepresidente Vicario del Parlamento Europeo, signor Presidente del Consiglio Regionale, Consiglieri Regionali, Autorità civili e militari, illustri relatori, cari colleghi provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, dalla Puglia e dalla Basilicata, signore e signori, benvenuti a questo convegno voluto dal Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici e delle Province autonome, in particolare dal Coordinatore Nazionale, avvocato Samuele Animali, e realizzato dal Difensore Civico della Basilicata, con il supporto organizzativo e finanziario del Consiglio Regionale.

Il convegno trova la sua motivazione nell'esigenza, fortemente avvertita, di rilanciare l'istituto del Difensore Civico, riportandolo all'attenzione del Parlamento e del Governo, impegnati attualmente in una nuova fase di riforme, che ha tra gli obiettivi prioritari una migliore pubblica amministrazione e nell'intento, ampiamente condiviso, di creare i presupposti per la costituzione di un nuovo soggetto rappresentativo della Difesa Civica italiana, che sia espressione unitaria di tutte le sue articolazioni ai vari livelli, comunale, metropolitano, provinciale e regionale. Un organismo che sia in grado di rappresentare, in modo forte ed incisivo, la Difesa Civica nei confronti delle Istituzioni a tutti i livelli territoriali e degli organismi internazionali che si occupano di tutela dei diritti.

Perciò il convegno, al quale seguiranno altri due, che avranno luogo a Firenze e a Verona, rispettivamente per l'Italia centrale e per l'Italia settentrionale, si articolerà in due sessioni: quella odierna, dedicata ai principi ispiratori e all'evoluzione della Difesa Civica, e quella operativa di domani, nel corso della quale, dopo le relazioni introduttive, saranno individuate le linee guida per le regole della rappresentanza unitaria e saranno eletti i delegati che andranno a formare un comitato incaricato di redigere l'atto costitutivo e il regolamento della rappresentanza stessa.

Abbiamo voluto dare al convegno una marcata caratterizzazione europea, ben consapevoli dell'importanza che l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa attribuiscono alla Difesa Civica: questi due organismi, infatti, nel valutare la democraticità degli Stati che chiedono di farne parte, pretendono che essi siano dotati di un proprio Difensore Civico nazionale.

L'istituto del Difensore Civico, come sapete, si inserisce nel solco di una storia bicentenaria, che vede nell'Ombudsman svedese l'illustre capostipite. Fin dall'origine questa figura e quelle analoghe che ne sono scaturite, oggi esistenti in tutto il mondo, si presenta come una magistratura di persuasione, sostenuta da una sicura indipendenza, priva di poteri coercitivi, ma con ampio potere di indagine e si inserisce a pieno titolo nei diversi ordinamenti, quale organo di giustizia, capace di completare e rafforzare il sistema di garanzia offerto dallo Stato di diritto ai suoi cittadini.

La maggiore diffusione dell'istituto dell'Ombudsman, tuttavia, si ha in Europa e nel mondo soltanto a partire dalla seconda metà del 900, in seguito e per effetto dell'affermarsi della cultura dei diritti umani e dei connessi presidi di promozione, protezione e controllo. E' la cultura che ha la sua origine e manifestazione principale nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1948 e nelle Carte costituzionali, che vengono adottate nella maggior parte dei Paesi occidentali, a fondamento e garanzia dei valori di pace, libertà, giustizia e democrazia, che ispirano la convivenza civile ed i rapporti tra i popoli dopo il secondo conflitto mondiale.

Istituto tipico delle democrazie di impronta liberale, il Difensore Civico accompagna l'affermarsi di questa forma di Stato nei diversi Paesi dei cinque continenti man mano che vengono superati i modelli statuali autoritari delle dittature militari e delle democrazie socialiste. Ovviamente, l'acquisizione alla democrazia di quei popoli che hanno vissuto sulla propria pelle le restrizioni della dittatura, imprime una forte accelerazione all'evoluzione della Difesa Civica verso la tutela dei diritti umani.

Il Difensore Civico, quindi, nato come controllore della pubblica amministrazione e garante dei diritti dei cittadini nei confronti della stessa, si è andato evolvendo nel tempo assumendo sempre più la connotazione di garante dei diritti fondamentali insiti nella natura umana e perciò preesistenti allo Stato e a qualsiasi organizzazione politica ed amministrativa che deve riconoscerli e tutelarli in capo ad ogni uomo in quanto tale.

L'ambito dei diritti umani, a sua volta, si è andato allargando in corrispondenza della presa di coscienza di taluni aspetti fondamentali della vita umana all'interno della comunità, includendo diritti in passato sconosciuti o non riconosciuti, come per esempio il diritto alla riservatezza o alla buona amministrazione, affermato dall'articolo 97 della Costituzione italiana, rafforzato dall'articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 2000 ed inserito nel testo della Costituzione Europea.

Coerentemente con tale evoluzione, l'istituto del Difensore Civico, così come è stato suggerito dal gruppo di lavoro tecnico-politico della Terza Commissione del Congresso delle Regioni, va collocato negli statuti regionali e in quelli degli enti locali nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza, anziché nel contesto degli istituti di partecipazione e controllo che indurrebbero ad una lettura diminutiva e fuorviante dell'istituto stesso, ridotta ad una funzione strumentale alla partecipazione procedimentale dei privati.

Com'è noto, l'introduzione dell'istituto del Difensore Civico in Italia è legato a due importanti riforme istituzionali: l'attuazione dell'ordinamento regionale e la nuova disciplina delle autonomie locali. Si tratta, pertanto, di una Difesa di prossimità che altri Paesi, che hanno puntato inizialmente sulla Difesa Civica nazionale, ora vanno faticosamente cercando.

A partire dal 1974, le Regioni approvano leggi istitutive del Difensore Civico, con compiti di intervento, ovviamente circoscritti all'attività della Regione che lo ha istituito e degli enti che dalla medesima dipendono.

Nel 1990 una legge statale, la n. 142, prevede per la prima volta espressamente l'istituto, ma omettendo qualsiasi riferimento al Difensore Civico regionale, già operante da circa un ventennio, attribuisce a Provincia e Comuni la facoltà di prevederlo nei rispettivi statuti come garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Definizione questa contestata da quanti avrebbero preferito che il legislatore avesse posto l'accento sulla sua funzione di tutore dei singoli amministrati, ma, a ben riflettere, si tratta di un falso problema dal momento che la protezione del cittadino e la garanzia di buona amministrazione sono due aspetti inscindibili e complementari dell'operato del Difensore Civico, ciascuno dei quali presuppone l'altro.

Contemporaneamente un altro fondamentale atto di riforma, la legge 241 del '90, dettando una nuova disciplina del procedimento amministrativo, muta radicalmente il rapporto cittadino-pubblica amministrazione, vista non più come un potere, ma come un servizio con inevitabili riflessi sul ruolo e sulle funzioni del Difensore Civico. Il cittadino è posto al centro dell'attività dell'amministrazione pubblica, non solo semplice destinatario dell'atto, ma partecipe del processo di formazione della volontà che ne giustifica l'emanazione.

Si afferma l'idea per cui si possano realizzare rapporti paritari collaborativi e di qualità tra i cittadini e la pubblica amministrazione e che in tali rapporti il cittadino possa essere difeso e sostenuto prima che subisca un danno irreparabile.

La riforma della dirigenza pubblica e le leggi Bassanini contribuiscono a migliorare ulteriormente la posizione del cittadino.

In questo quadro storico e giuridico è nata la disciplina dell'istituto del Difensore Civico a livello regionale e locale, disciplina che non è ancora definita con sufficiente nitidezza e risoluzione trattandosi di una figura che è nata e cresciuta secondo criteri di sperimentazione, episodicità ed incertezza, come è testimoniato da alcune norme che pure le hanno conferito poteri piuttosto incisivi: per esempio, l'articolo 25, comma 4, della legge 241 del '90, che prevede in materia di accesso agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, la possibilità di presentare un primo ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale, con sospensione dei termini per ricorrere al TAR; soltanto nel caso in cui persista la decisione di rigetto dell'istanza da parte dell'amministrazione, si procede in sede contenziosa di fronte al giudice amministrativo; l'articolo 16 della legge 127 del '97, che consente ai Difensori Civici regionali e delle Province autonome di esercitare le loro funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale; l'articolo 127 del Testo Unico degli enti locali, che attribuisce al Difensore Civico comunale e provinciale il controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, che riguardano appalti, dotazioni organiche ed assunzioni di personale; l'articolo 136 dello stesso Testo Unico, che attribuisce al Difensore Civico regionale il potere di nominare un Commissario ad acta in caso di ritardo o omissione di atti obbligatori per legge da parte degli enti locali; l'articolo 36 della legge 104 del '92, che ammette la costituzione di parte civile del Difensore Civico nei procedimenti penali per determinati reati.

Tutte queste disposizioni certamente non hanno contribuito a far chiarezza sull'identità del Difensore Civico, per cui è necessaria una legge quadro statale, che disciplini in maniera organica l'istituto, qualificandolo come necessario e non facoltativo e che dia al cittadino di rivolgersi alla Difesa Civica per risolvere qualsiasi problema egli abbia con qualsiasi amministrazione.

Data la sua facoltatività, la Difesa Civica è presente in Italia a "macchia di leopardo", con larghi vuoti, specialmente nel meridione, dove è operante a livello regionale soltanto in Basilicata e in Campania. La Regione Sicilia non ha mai istituito il Difensore Civico, mentre la Regione Calabria e la Regione Puglia, pur avendolo istituito, non lo hanno mai nominato.

In Italia manca, inoltre, un Difensore Civico nazionale, nonostante che i documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa abbiano più volte invitato gli Stati a dotarsene e l'Italia sia stata oggetto di espresso richiamo da parte del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Varie proposte di legge sono state presentate in tal senso, ma nessuna è stata varata: l'ultima è stata presentata l'anno scorso alla Camera dei Deputati dagli onorevoli Riccardo Migliori e Sandro Gozi ed assegnata alla Prima Commissione Affari Costituzionali. Purtroppo l'onorevole Migliori, che ci aveva assicurato la sua partecipazione al convegno, non ha potuto raggiungere Matera a causa di un impegno imprevisto ed improrogabile.

L'istituzione del Difensore Civico regionale, come è noto, ha avuto la maggiore diffusione nel corso degli anni 80, con l'emanazione di numerose leggi regionali, tra cui la legge della Regione Basilicata n. 11 del 1986. Dopo ventuno anni, al fine di puntualizzare meglio la natura e l'identità di questo istituto, adeguandolo ai nuovi orientamenti in materia di diritti umani, è stata emanata la legge regionale del 19 febbraio 2007, n. 5, che recepisce

quanto di più avanzato è stato elaborato nel frattempo nel campo della Difesa Civica e i cui principali punti di forza si possono individuare: in una più compiuta definizione dell'autonomia e dell'indipendenza dell'istituto, garantita dall'ineleggibilità di coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di direzione politica, e dall'altissima maggioranza dei quattro quinti richiesta per l'elezione del Difensore Civico; nella sottolineatura della funzione di tutela nei confronti dei soggetti deboli e svantaggiati: minori, anziani, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, tossicodipendenti, stranieri, portatori di handicap, eccetera; nel ruolo proattivo del Difensore Civico, che può intervenire anche d'ufficio, senza essere sollecitato dai cittadini; nella promozione della costruzione di una rete regionale della Difesa Civica lucana.

A tal fine è stata istituita la Conferenza permanente dei Difensori Civici operanti in regione, che non ha soltanto compiti di coordinamento, ma anche di impulso alla diffusione della rete. Ne fanno parte, oltre al Difensore Civico regionale, il Difensore Civico di Potenza, Michele Messina, di Matera, Francesco Chiriani e di Melfi, Gennaro Matarangolo.

Ci auguriamo che con la collaborazione degli amministratori locali dell'ANCI e dell'UPI, la rete, attualmente embrionale, possa estendersi a tutto il territorio regionale.

Un altro punto qualificante della nuova legge consiste nell'attribuzione al Difensore Civico di una funzione di mediazione tra le parti, con definizione di eventuali accordi e soluzioni. Tra le varie funzioni attribuite al Difensore Civico, quella che appare più ricorrente, più utile e pertinente è, infatti, la funzione che si può riassumere sotto la formula di "composizione conciliativa di conflitti", la formula che i francesi hanno riassunto nel sostantivo "*le médiateur*" e che consente di alleggerire i carichi di lavoro dei Tribunali Amministrativi e di modificare in senso positivo, attraverso la risoluzione conciliativa delle controversie, l'atteggiamento reciproco delle parti e di dare debito ascolto sia alle ragioni del cittadino che a quelle della pubblica amministrazione.

Il Difensore Civico, perciò, non può essere considerato un antagonista della pubblica amministrazione, ma un organo di supervisione, stimolo e propulsione incardinata in questa: la sua azione a tutela dei cittadini realizza l'interesse pubblico generale, giovando alla stessa pubblica amministrazione preposta alla cura di tale interesse e contribuendo a recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.

Ecco perché affermiamo che il progetto di riforma della pubblica amministrazione, avviata dal governo e dal Parlamento, non può fare a meno del Difensore Civico.

Indubbiamente la Difesa Civica ha un valore aggiunto rispetto alla tutela giurisdizionale perché è gratuita, esente dalle lungaggini che caratterizzano i procedimenti giurisdizionali, fornisce la possibilità di risolvere i rispettivi casi anche in via equitativa e non solo nel prospetto di una rigida interpretazione, può essere esercitata in via preventiva (ex ante) e non soltanto quando si sia verificata la lesione dell'interesse del cittadino (azione ex post).

La Difesa Civica, inoltre, si estende ad interessi che, non assurgendo al rango di interessi legittimi e di interessi soggettivi, non trovano tutela in sede giurisdizionale, ma che tuttavia corrispondono a bisogni sentiti e riconoscibili a livello sociale.

Una parte consistente dell'attività di intervento del Difensore Civico ha per oggetto la disfunzione amministrativa diffusa, la cosiddetta *malamministrazione*, nel cui concetto confluiscono il rifiuto di accesso agli atti amministrativi, le discriminazioni, i ritardi ingiustificati, le mancate risposte, la cattiva istruzione delle pratiche, le lunghe file agli sportelli, il rifiuto di informazione, i toni inurbani usati dai pubblici dipendenti nei rapporti con i cittadini: tutte irregolarità che, pur non concretando un vero e proprio vizio di legittimità censurabile in sede giurisdizionale, costituiscono pur sempre un peso per le persone, le famiglie ed anche per le imprese.

Questo ambito di intervento specifico del Difensore Civico sarebbe sufficiente di per sé a giustificare l'esistenza dell'istituto.

Non meno rilevante è la funzione propositiva del Difensore Civico diretta a modificare, integrare ed aggiornare la normativa per renderla più rispondente alle esigenze del cittadino.

Perciò è opinione comune che il Difensore Civico debba essere, prima ancora che il persecutore della cattiva amministrazione, il promotore della buona amministrazione, come afferma solennemente la nostra legge regionale.

Negli ultimi anni abbiamo assistito al moltiplicarsi nel nostro Paese di autorità e garanti dotati di pochi poteri e di competenze sovrapposte tra di loro, che generano confusione e rischiano di pregiudicare la credibilità dell'istituto, condizione indispensabile della sua effettiva utilità.

Accogliendo l'invito del Mediatore europeo e del Congresso dei poteri locali e regionali, bisognerebbe contrastare questo fenomeno che potrebbe ostacolare il buon finanziamento in un sistema generale di tutela dei diritti dell'uomo.

Quanto alla mancanza di poteri coercitivi, che a detta di molti rappresenterebbero il punto debole del Difensore Civico e ne farebbero un "profeta disarmato", sono del parere che il Difensore Civico non abbia bisogno di poteri coercitivi e sanzionatori, perché l'esercizio di un potere formale ed autoritativo crea disagio e genera conflitti, per risolvere i quali si rende necessario l'intervento di un altro potere, in una spirale che vanifica l'essenza stessa della Difesa Civica che consiste nell'informalità e nella tempestività.

L'amministrazione nei cui confronti vengono esercitati tali poteri, tende a mettersi sulla difensiva, asserendo la legittimità delle proprie scelte da un punto di vista formale, senza risolvere il problema alla base dell'intervento del Difensore Civico.

Ritengo, invece, che l'attribuzione di una maggiore indipendenza dell'amministrazione di appartenenza, di risorse e strumenti adeguati all'assolvimento dei propri compiti, coniugati al prestigio, all'autorevolezza ed alla capacità di moderazione dei soggetti incaricati, possano rendere l'azione di questi più incisiva, dotandola di maggiori garanzie.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, quanto più volte ha affermato al riguardo il Difensore Civico di Milano, Alessandro Barbeta: "L'efficacia dell'intervento del Difensore Civico è la risultante del combinarsi di due azioni: quella del Difensore Civico e quella del suo interlocutore, cioè del destinatario del suo intervento".

L'indipendenza, l'oggettività, la competenza tecnica e la tempestività del Difensore Civico possono non bastare se il destinatario dell'intervento è sordo ed inerte e se questa sordità ed inerzia sono tollerate dagli organi rappresentativi delle Istituzioni. Perciò, l'azione del Difensore Civico è più incisiva lì dove la cultura istituzionale della Difesa Civica è forte.

Ritengo di esprimere un'opinione largamente condivisa, affermando che la Carta delle Autonomie Locali è l'occasione indispensabile per includere la Difesa Civica tra le funzioni fondamentali di Comuni e Province e per farla riconoscere come parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici, che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, eliminando le disuguaglianze territoriali ancora presenti nella tutela dei cittadini nei confronti degli enti locali, fronte di più immediato impatto tra la gente ed il sistema pubblico.

Soprattutto nell'ambito delle piccole comunità risiede, infatti, la possibilità di contatto e confronto diretto, il terreno più fertile della Difesa Civica, data la sua essenza di tutela della persona che rifugge da teorie e dichiarazioni di principio, per agire sul piano della fattibilità, della quotidianità, della giustizia sostanziale e mirata.

D'altra parte si sa che l'introduzione del principio di sussidiarietà nel nostro ordinamento ha comportato un carico maggiore di attività amministrative per il sistema delle autonomie locali e quindi la necessità di rafforzare la Difesa Civica impegnata nelle realtà territoriali, cui fanno carico nuove incombenze.

Si tratta, allora, di organizzare una rete diffusa ed efficace di Difesa Civica, anche attraverso la gestione associata o consortile o mediante convenzione con l'Ente provinciale o regionale, che copra l'intero territorio nazionale ed europeo attraverso strutture localizzate e facilmente accessibili a tutti. Una rete che contribuisca in maniera essenziale ad assicurare che i cittadini residenti nell'Unione possano conoscere ed esercitare i propri diritti e che nello stesso tempo funzioni come strumento deflattivo non solo della giustizia amministrativa ed ordinaria, ma anche del contenzioso della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Tanto, in ossequio al principio del federalismo, dell'autonomia e della sussidiarietà solidale.

Soltanto così la Difesa Civica rappresenterà effettivamente quell'anello di completamento della democrazia amministrativa, che consentirà alle nostre Regioni di allinearsi alle altre Regioni europee.

Prima di chiudere, consentitemi di ringraziare quanti hanno collaborato all'organizzazione del convegno: la dottoressa Donadio, Dirigente dell'Ufficio del Difensore Civico della Campania, il Difensore Civico di Palermo, Tito, il Difensore Civico di Misilmeri, Pierangelo Buonanno, il Difensore Civico di Siderno, Bruzzese, ed il personale dell'ufficio del Difensore Civico Regionale: signora Renda, dottoressa Risimini, signora Lotito, signor Tritto e signor Florestano.

DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

<p>Difensore civico Regione ABRUZZO</p> <p>Avv. Giuliano GROSSI</p> <p>Via Bazzano, n. 2</p> <p>67100 L'AQUILA AQ</p> <p>Tel.: 0862/644802 Fax: 0862/23194</p>	<p><u>Difensore civico Regione LAZIO</u> <u>Dott. Felice Maria FILOCAMO</u> Via Giorgione, n. 18 00147 ROMA RM</p> <p>Tel.: 06/59606656-2014 Fax: 06/65932015</p> <p><u>difensore.civico@regione.lazio.it</u></p>
--	---

<p>info@difensorecivicoabruzzo.it</p>	
<p>Difensore civico Regione BASILICATA Dott. Catello APREA Via Vincenzo Verrastro, n. 6 85100 POTENZA PZ Tel.: 0971/274564 – 0971/447501 Fax: 0971/469320 difensorecivico@regione.basilicata.it</p>	<p>Ufficio del Difensore civico Regione LIGURIA Dott. Annamaria FAGANELLI Viale Brigate Partigiane, n. 2 16129 GENOVA GE Tel: 010/565384 - 010/5484510 Fax : 010/540877 difensore.civico@regione.liguria.it</p>
<p>Difensore civico Regione CAMPANIA Dott. Vincenzo LUCARIELLO Centro Direzionale Isola F/8 80143 NAPOLI NA Tel. Centralino 081/7783111 Fax: 081/7783837 difensore.civico@consiglio.regionecampania.it</p>	<p>Difensore civico della Regione LOMBARDIA Dott. Donato GIORDANO Via Giuseppina Lazzaroni, n.3 20124 MILANO Tel.: 02 67482465/467 Fax : 02 67482487 info@difensorecivico.lombardia.it</p>
<p>Difensore civico Regione EMILIA- ROMAGNA Avv. Daniele LUGLI V.le Aldo Moro, n. 44 40127 BOLOGNA BO Tel.: 051/5276382 Fax: 051/5276383 n. verde 800515505</p>	<p>Difensore civico Regione MARCHE Avv. Samuele ANIMALI Via Oberdan, n.1 60100 ANCONA AN Tel.: 071/2298483 Fax: 071/2298264 - 071/2298298 difensore.civico@consiglio.marche.it</p>

difensorecivico@regione.emilia-romagna.it	
<p><u>Difensore civico</u> <u>Regione PIEMONTE</u> <u>avv. Antonio CAPUTO</u> Via Alfieri n. 15 - c/o Consiglio regionale del Piemonte 10121 TORINO TO Tel.: 011/5757387-9 Fax.: 011/5757386</p> <p>difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it</p>	<p><u>Difensore civico Regione</u> <u>TOSCANA</u> <u>Dott. Giorgio MORALES</u> <u>Via De' Pucci, n. 4</u> 50122 FIRENZE FI Tel.: 055/2387860-861 Fax.: 055/210230</p> <p>difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it</p>
<p>Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO <u>Dott.ssa Burgi</u> <u>VOLGGER</u> Via Portici, n. 22 39100 BOLZANO BZ Tel. 0471/301155 Fax: 0471/981229 posta@difesacivica.bz.it</p>	<p><u>Difensore civico Regione</u> <u>VALLE D'AOSTA</u> <u>Dott. Flavio CURTO</u> Via Festaz, n. 52 11100 AOSTA AO</p> <p>Tel.: 0165/262214-238868 Fax: 0165/32690</p> <p>difensore.civico@consiglio.regione.vda.it</p>
<p>Difensore civico Regione SARDEGNA (sostituzione in corso)</p> <p>Dott. Nizzero Responsabile Ufficio di Segreteria Via Roma, n. 25 09125 CAGLIARI CA Tel.: 070/660434-5 Fax: 070/673003</p>	<p><u>Difensore civico Provincia</u> <u>Autonoma di TRENTO</u> <u>Avv. Raffaello</u> <u>SAMPAOLESI</u> Via Mancini/Galleria Garbari, n. 9 38100 TRENTO TN Tel.: 0461/213203-213190 Fax.: 0461/238989 difensorecivico@consiglio.provincia.tn.it</p>

<p><u>Difensore civico</u> <u>Regione MOLISE</u> Dott. Pietro DE ANGELIS Via Monte Grappa, 50 86100 CAMPOBASSO</p> <p>Tel.: 0874/604670/1/2 Fax.: 0874/ 604681</p> <p>difensore.civico@consiglio.regione.molise.it</p>	<p><u>Difensore civico Regione</u> <u>VENETO</u> <u>Avv. Vittorio BOTTOLI</u> Via Brenta Vecchia, n. 8 30172 MESTRE VENEZIA VE</p> <p>Tel.: 041/23834200-201 Fax: 041/5042372</p> <p>difciv@consiglio.regione.veneto.it</p>
---	--

DIFENSORI CIVICI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

A) Rappresentanti provinciali

	NOMINATIVO DIFENSORE CIVICO	PROVINCIA
1° rappresentante	<u>Difensore civico</u> <u>Provincia di Genova</u> <u>On. Pietro</u> <u>GAMBOLATO</u> P.zza Mazzini, n. 2 16122 GENOVA GE tel 010/5499540 fax 010/5499550 difensore.civico@provincia.genova.it	Prov. Nord-Ovest
2° rappresentante	<u>Difensore civico</u> <u>Provincia di Massa-</u> <u>Carrara</u> <u>Avv. Roberto</u> <u>VALETTINI</u> Palazzo Ducale Piazza degli Aranci, 35 54100 Massa Tel.0585/816244 Fax 0585/816529 difensorecivico@provincia.ms.it	Prov. Centro

B) Rappresentanti comunali

Abruzzo	Difensore civico dell'Unione dei Comuni dell'Area Urbana Chieti-Pescara Dott.ssa Manuela PIERDOMENICO c/o Comune di Francavilla a Mare Piazza S.Domenico, 1 66023 Francavilla a Mare (CH) Tel.085/4920244 Fax 085/4920213 Manuela.pierdomenico@alice.it	Unione dei Comuni dell'Area urbana Chieti-Pescara
Basilicata	<u>Difensore civico Comune di POTENZA</u> <u>Avv. Michele MESSINA</u> P.zza Vittorio Emanuele II, n. 2 85100 POTENZA Tel. 0971/415150 Fax 0971/21333 difensorecivico@comune.potenza.it	Comune di Potenza
Calabria	Difensore civico Comune di Siderno Avv. Vincenzo BRUZZESE Comune Siderno Fax 0964/381076 Indirizzo/i di posta elettronica: difensoreciv.siderno@libero.it	Comune di Siderno
Campania	Difensore civico Comune di Alvignano (CE) Maddalena MONGILLO difensore civico comune (Alvignano – CE) Tel e fax 0823/865288 magdamongillo@libero.it	Comune di Alvignano

Emilia Romagna	<p>Difensore civico Comune di Riccione Prof.ssa Carla BISO Viale Vittorio Emanuele II n. 2 47838 Riccione</p> <p style="text-align: center;">Tel.0541/608282 Fax 0541/601962 difcivico@comune.riccione.rn.it</p>	Comune di Riccione
Friuli-Venezia Giulia	Trieste o Grado ?????????????????? (in attesa)	Comune di ??????
Lazio	<p><u>Difensore civico Comune di ANAGNI</u> Avv. Gabriele LAVORGNA Via Vittorio Emanuele, n. 129 03012 ANAGNI <u>tel e fax n. 0775/730447</u></p> <p>difensorecivico@comunedianagni.it</p>	Comune di Anagni
Liguria	<p><u>Difensore civico Comune di GENOVA</u> Prof. Bruno ORSINI Via Garibaldi, n. 9 - 1° piano Palazzo Galliera <u>16100 GENOVA GE</u> fax 010/5572570 tel 010/5572567</p> <p>difensorecivico@comune.genova.it</p>	Comune di Genova
Lombardia	<p>Difensore civico Comune di MILANO Dott. Alessandro BARBETTA Via Silvio Pellico, n. 1 20121 MILANO MI tel 02/88464537/40 fax 02/88464549 difensorecivico@comune.milano.it</p>	Comune di Milano

<u>Mar che</u>	<u>Difensore civico Comune di ASCOLI PICENO</u> Avv. Cristina GAGLIARDI Piazza Arrigo, 1 63100 Ascoli Piceno Tel.0736/298229-fax 0736/298275 difensorecivico@comune.ascolipiceno.it	Comune di Ascoli Piceno
Molise	-	
Piemonte	<u>Difensore civico Comune di TORINO</u> <u>Prof. Emilio PAPA</u> Palazzo di Città, 1 10120 TORINO tel. 011/4422138 fax 011/531425 <u>difensore.civico@comune.torino.it</u> <u>carmen.collura@comune.torino.it</u>	Comune di Torino
Provincia autonoma di Bolzano	-	
Provincia autonoma di Trento	-	

P u g l i a	Difensore civico del Comune di Taurisano Avv. Salvatore DE PAOLA salvatore de paola (Taurisano – LE) Indirizzo/i di posta elettronica: fax 0833/623156 s.depaola@tiscalinet.it	Comune di Taurisano
Sardegna	Difensore civico del Comune di Sassari Prof. Graziano TIDORE Palazzo Ducale Piazza del Comune 07100 SASSARI 079/279340 difensore_civico@comune.sassari.it	Comune di Sassari
S i c i l i a	Difensore civico Comune di Misilmeri (PA) Dott. Pierangelo BONANNO Tel.091/8734233 Fax 091/8733384 pierangelo bonanno dc (Misilmeri – PA) Indirizzo/i di posta elettronica: pierangelobonanno@hotmail.com	Comune di Misilmeri
Toscana	Difensore civico del Comune di FIRENZE Dott. Alberto BRASCA Palazzo Giandonati Canacci, P.zza della Parte Guelfa, n. 3 50122 FIRENZE FI tel. 055/2616043-fax 055/2616044 dif.civico@comune.fi.it	Comune di Firenze

<u>U</u> <u>m</u> <u>b</u> <u>r</u> <u>i</u> <u>a</u>	Difensore civico del Comune di <u>TERNI</u> Avv. Sara QUARANTINI Piazza M.Ridolfi, 1 05100 Terni Tel. 0744/549013 fax. 0744/549010 sara.quarantini@comune.terni.it emanuela.benedetti@comune.terni.it	Comune di Terni
Veneto	Difensore civico del Comune di VERONA Avv. Stefano Andrade FAJARDO Tel.045/8078971 Fax 045/8078974 difensore.civico@comune.verona.it ;	Comune di Verona
Valle d'Aosta	-	

**SEGRETERIA DELLA CONFERENZA
NAZIONALE DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA,
DEI CONSIGLI REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME**

(Sede delle riunioni della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)

Via Pietro Cossa, n. 41

00193 ROMA RM

tel 06/36003673

fax 06/36004775

segreteria@parlamentiregionali.it

www.parlamentiregionali.it

Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Friuli-Venezia-Giulia, Dott.ssa **Monica Donini-**

Segretariato:

Direttore, Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne e Referente della Rivista *Parlamenti regionali e Forum*, Dott. Paolo PIETRANGELO

Responsabile Affari Generali della Conferenza, Dott. Roberto OLIVA

6. Conferenza regionale dei difensori civici della Basilicata

La Conferenza Regionale dei Difensori civici della Basilicata, costituita dal Difensore civico regionale, Catello

Aprèa, che la presiede, e dai Difensori civici comunali di Potenza, Michele Messina, di Matera, Francesco Chiriani e di Melfi, Gennaro Matarangolo, si è riunita più volte nel corso dell' anno per concordare misure organizzative tese ad evitare sovrapposizioni d' intervento, per predisporre la partecipazione di una delegazione lucana alla celebrazione del Bicentenario della nascita dell'Ombudsman svedese e per organizzare la Prima Assemblea Generale dei Difensori civici locali dell' Italia meridionale.



I difensori civici della Basilicata al lavoro. Da sinistra: Aprèa, Chiriani, Matarangolo, Messina.



REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA**ART. 1**

Tra il Difensore civico regionale e i Difensori civici comunali della Basilicata si costituisce la Conferenza dei Difensori civici della Basilicata, con sede in Potenza, presso l'ufficio del Difensore civico regionale, allo scopo di attuare le indicazioni contenute nell'art. 4, comma 4, della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 5.

La Conferenza si prefigge di:

- a) individuare modalità organizzative atte ad evitare sovrapposizioni di intervento;
- b) promuovere l'istituzione del Difensore Civico nei Comuni, nelle Province e negli altri enti locali e a diffonderne tra i cittadini la conoscenza e le potenzialità d'intervento, al fine di garantirne l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'amministrazione;
- c) promuovere la tutela più efficace dei diritti fondamentali della persona, dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi, secondo i principi costituzionali e della "cittadinanza europea" sancita dall'Unione, in rapporto all'evoluzione della tutela non giurisdizionale a livello locale, regionale, nazionale, internazionale;
- d) favorire lo scambio, il collegamento e la collaborazione con gli interlocutori, istituzionali e non istituzionali, a livello regionale e nazionale, nonché promuovere in ambito europeo la cooperazione con le analoghe autorità operanti nei vari Stati membri e con il Mediateur dell'Unione;
- e) organizzare attività ed incontri utili ad approfondire le conoscenze e le esperienze; attivare iniziative tese a razionalizzare e migliorare l'istituto del Difensore civico; patrocinare e sostenere le iniziative più significative proposte dai singoli componenti la Conferenza su tematiche di interesse pubblico, allo scopo di accrescerne l'efficacia e avvalorarne la rilevanza;

7) La Commissione mista conciliativa

La C.M.C., istituita presso l'ex ASL n. 3 di Lagonegro, opera con lo scopo preminente di raggiungere la composizione del contenzioso, mirando a reintegrare il cittadino/utente nei propri diritti.

La C.M.C. ha, in particolare, il compito di:

- riesaminare i casi oggetto di reclamo o di segnalazione qualora l'utente si sia dichiarato insoddisfatto della decisione del Direttore Sanitario Amministrativo precedentemente adito;
- esaminare i casi in cui l'U.R.P., con adeguata motivazione, ha ritenuto di non essere in grado di proporre alcuna risposta al Direttore Sanitario Amministrativo.

La C.M.C., che ha sede presso la struttura centrale dell'ex ASL n. 3 di Lagonegro, è composta da 5 membri:

- il Presidente nella figura del Difensore civico della Regione Basilicata o suo delegato;

- un rappresentante delle associazioni di volontariato e di tutela operanti nel territorio dell'ASL n. 3 ed iscritte all'Albo Regionale;
- un rappresentante di Cittadinanzattiva-T.D.M.;
- un rappresentante della Regione Basilicata;
- un rappresentante dell'ASL da individuare fra il personale dipendente non facente parte dell'U.R.P. e sue articolazioni. Le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente dell'U.R.P..

La C.M.C. è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e dura in carica 3 anni.

La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e purchè sia presente il Presidente.

Essa può anche avanzare proposte sulle materie riguardanti il miglior funzionamento delle strutture e servizi sanitari.

La C.M.C. decide di norma entro 40 giorni dalla data di arrivo della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Direttore Generale e se fatta propria viene comunicata dal medesimo ai soggetti interessati.

Se il Direttore Generale non condivide la decisione della Commissione ne chiede il riesame, indicando i motivi del suo dissenso; la Commissione riesamina e decide definitivamente sul caso, anche alla luce dei motivi indicati dal Direttore Generale.

PROPOSTE

1) Collocazione dell' istituto del Difensore civico nello Statuto regionale

Il Difensore Civico, nato come controllore della Pubblica Amministrazione e garante dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della stessa, si è andato evolvendo nel tempo, assumendo sempre più la connotazione di garante dei diritti umani, cioè di quei diritti fondamentali, insiti nella natura umana e quindi preesistenti allo Stato e a qualsiasi organizzazione politico-amministrativa che deve riconoscerli e tutelarli in capo ad ogni uomo in quanto tale.

L'ambito dei diritti umani si è andato allargando in corrispondenza con la presa di coscienza di taluni aspetti fondamentali della vita umana all'interno della comunità, includendo diritti in passato sconosciuti o non riconosciuti, come, per esempio, il diritto alla riservatezza e il diritto alla buona amministrazione affermato dall'art. 97 della Costituzione Italiana, rafforzato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e inserito nel testo della Costituzione Europea. (vedi Allegato 7 dell' Appendice).

Coerentemente con tale assunto, l'istituto del Difensore Civico, così come suggerito dal Gruppo di Lavoro tecnico-politico della III^a Commissione del Congresso delle Regioni, va collocato nello Statuto Regionale nel contesto delle disposizioni in materia di Tutela dei diritti umani e di cittadinanza, anziché nel contesto degli Istituti di Rappresentanza e Partecipazione che indurrebbero ad una lettura diminutiva e fuorviante dell'istituto stesso, ridotto ad una funzione strumentale alla partecipazione procedimentale dei privati.

L'attuale "inquadramento" del Difensore civico in una megastruttura burocratica (l'Ufficio per le politiche della rappresentanza e della partecipazione) contrasta in maniera stridente con la legge 12 febbraio 2007, n. 5 che, all' art. 2, lo qualifica come un' autorità

indipendente che “ svolge la propria attività in piena libertà e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale”.

2) Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1997, n. 5- Nuova disciplina del Difensore civico regionale.

Art. 3

Comma 5:

Dopo “Associazioni del Lucani “ aggiungere: “ed i Lucani residenti all’Estero”.

Art. 4

Aggiungere il comma 5:

“La qualità dei rapporti con il Difensore Civico Regionale è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale dell’Amministrazione Regionale”.

Art. 5

Aggiungere il comma 4:

“Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri Regionali e degli Amministratori o Dirigenti delle Amministrazioni di cui all’art. 4 precedente”.

Art. 13

Aggiungere i seguenti commi:

-comma 5 “Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore Civico non è eleggibile alle seguenti cariche:

- a) Presidente della Regione, Assessore o Consigliere Regionale della Basilicata;
- b) Presidente, Assessore o Consigliere delle Province di Potenza e Matera;
- c) Sindaco o Assessore dei Comuni della Basilicata;
- d) Consigliere nei Comuni della Basilicata con popolazione superiore ai 5.000 abitanti”

- comma 6:

“Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni del Difensore Civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

Art. 15

- comma 3:

Sostituire le parole: “maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione” con “maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione”.

Art. 18

- comma 1:

Sostituirlo con il seguente: “E’ istituita la Segreteria dell’Ufficio del Difensore Civico, la cui dotazione organica è determinata d’intesa col Difensore Civico e stabilita come da allegato n. 1, che forma parte integrante della presente legge.(vedi proposta n. 3)

Il personale appartiene al ruolo del Consiglio Regionale e la sua assegnazione in via stabile è disposta, d’intesa con il Difensore Civico, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Allo stesso Ufficio può essere assegnato personale comandato o assunto con contratto a tempo determinato, su proposta del Difensore Civico.

Detto personale deve essere in possesso di idonea qualificazione, esperienza tecnico-giuridica ed amministrativa e di una elevata capacità di comunicazione con il pubblico”.

3) Pianta organica dell’ Ufficio del Difensore Civico Regionale

Come ho evidenziato sopra, la dotazione del personale di questo Ufficio è del tutto insufficiente ed inadeguata alle necessità ed ai compiti sempre crescenti assegnati alla difesa civica.

E’ necessario, pertanto, che esso abbia un proprio organico stabile alle dipendenze esclusive del Difensore Civico, così determinato:

- N. 1 Unità’ di categoria “D” Responsabile di P.O.
- N. 2 Unità’ di Categoria “D” (Ex Istruttore Direttivo Amministrativo) in possesso di Laurea In Giurisprudenza.
- N.1 Unità’ di Categoria “C” (ex Istruttore Amministrativo) Addetto alla Segreteria particolare del Difensore Civico.
- N. 1 Unità’ di Categoria “B” (Operatore con esperienza di software di tipo applicativo ed operativo).

4) Pubblicizzazione della possibilità di sollecitare l’intervento del Difensore Civico

Come è noto, l’ art. 3 della legge 241/90 prevede che in ogni provvedimento notificato al destinatario siano indicati il termine e l’ Autorità cui è possibile ricorrere.

In aggiunta a tale prescrizione legislativa, nei provvedimenti emanati dalla Regione Basilicata sarebbe opportuno inserire la previsione della possibilità di richiedere l’ intervento del Difensore Civico in qualità di garante dei principi di imparzialità, di buon andamento, di tempestività e di correttezza dell’ azione amministrativa. La possibilità, cioè, di ottenere una tutela non giurisdizionale nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, procedimenti e comportamenti della regione che risultino in contrasto con i suddetti principi o che, comunque, rechino pregiudizio a diritti ed interessi individuali, diffusi o collettivi.

APPENDICE**1) Normativa di riferimento**

- **ART. 97 Costituzione della Repubblica Italiana**
- **ARICOLI 41 e 43 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**
- **RISOLUZIONE 48/134 del 20/12/1993 Assemblea Generale delle Nazioni Unite**
- **RACCOMANDAZIONE 61 (1999) Consiglio d'Europa**
- **RISOLUZIONE 80 (1999) Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa**
- **DOCUMENTO della III Commissione del Congresso delle Regioni Roma 16 Maggio 2003**
- **CONCLUSIONI prima tavola rotonda dei Difensori Civici Regionali Europei Barcellona 2-3 luglio 2004**
- **RISOLUZIONE del Congresso dei poteri locali e regionali – Strasburgo, 12 ottobre 2004**
- **CARTA INTERNAZIONALE del Difensore Civico Efficiente – EOI**
- **LEGGE 8 giugno 1990 n. 142 – art. 8 – “Ordinamento delle Autonomie Locali”, come modificato dall’art. 11 – D. Lgs. 267/2000;**
- **LEGGE 7 agosto 1990, n. 241- articoli 22, 23 e 25 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata dalla legge 340/2000 – art. 15 e dalla legge n. 15/2005**
- **LEGGE 104/1992 art. 36, comma 2 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”**
- **D.P.C.M. 19/05/1995 - Titolo II, art. 8 – “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”**
- **LEGGE 127/1997 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo “ – art. 16 (modificato dall’art. 2 – Legge 191/1998); art. 17, comma 45 (novellato dall’art. 136 – D Lgsv. 267/2000)**
- **DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”**
- **DECRETO LEGGE 35 del 14/03/2005 convertito con Legge 80/2005 – art. 3**
- **LEGGE REGIONALE 11/1986 “Istituzione dell’ Ufficio del Difensore Civico”, modifica dalla L.R. 6/88 e L.R. 59/00, art. 6**
- **LEGGE REGIONALE 6/1991 – art. 23 – “Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate”**
- **LEGGE REGIONALE 27/91 – art. 2, punto 6 – “Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna”**
- **LEGGE REGIONALE 12/1992 – art. 8 – “Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell’attività amministrativa”**

- LEGGE REGIONALE 21/1996 – art. 18 – **“Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata”**
- LEGGE REGIONALE 16/2002 – art. 28 – **“Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all’estero”**
- LEGGE REGIONALE 14/02/2007 **“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza solidale”**
- LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007 n. 5 **“Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale”**
- LEGGE REGIONALE 27 giugno 2008, n. 11 – **“Norme di riordino territoriale degli Enti Locali e delle funzioni intermedie”**
- LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 18- **“Istituzione del Garante dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza”**
- LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191- art. 2 comma 186- (**Legge finanziaria 2010**)

Proposte di legge-quadro

- CAMERA dei Deputati n. 1879 P.d.L. Spini, Migliori ed altri **“Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore Civico nazionale”**.
- CAMERA dei Deputati.P.d.L. n. 1382 On. Migliori e Gozi : **“Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore Civico nazionale”**.

Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 5**Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale**

(B. U. Regione Basilicata N. 11 del 23 febbraio 2007)

Art. 1**Ambito di applicazione**

1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore Civico della Basilicata, già istituito con la L.R. 14 giugno 1986 n.11.
2. Le modalità di nomina e di revoca del Difensore Civico sono disciplinate unicamente dalla presente legge. Non trovano applicazione, per il Difensore Civico, le disposizioni previste da altre leggi regionali relative alle nomine negli Enti di competenza regionale.
3. Le attribuzioni e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinate, oltre che dalla presente legge, anche dalle norme statali e dalle altre leggi regionali in materia.

Art. 2**Autonomia**

1. Il Difensore Civico, autorità monocratica preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi di persone fisiche, associazioni, formazioni sociali in relazione agli atti e ai comportamenti della Pubblica Amministrazione, svolge la propria attività in piena libertà e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale.
2. Il Difensore Civico ispira la propria attività ai principi enunciati nei documenti internazionali sulla autonomia e sulla indipendenza dell'istituto; collabora con gli altri Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, si raccorda con il Mediatore Europeo e con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa. Il Difensore Civico decide a quali Associazioni internazionali della difesa civica aderire.

Art. 3

Attribuzioni e funzioni

1. Il Difensore Civico è promotore della buona amministrazione.
2. Il Difensore Civico interviene, per la tutela dei soggetti, individuati al precedente articolo 2, comma 1, che abbiano diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da Uffici o servizi degli Enti, organi o soggetti di cui al seguente articolo 4.
3. Il Difensore Civico contribuisce a rafforzare la tutela dei soggetti deboli e svantaggiati intervenendo, in particolare, nei settori e nelle strutture della Pubblica Amministrazione che svolgono compiti ed erogano servizi in favore di anziani, minori, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, stranieri residenti o con permesso di soggiorno.
4. Il Difensore Civico interviene per garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione ed alle opinioni politiche.
5. Il Difensore Civico presta assistenza e consulenza, in base alla presente legge, alle Associazioni dei Lucani all'Estero ed agli immigrati residenti in Basilicata.

Art. 4

Ambito dell'intervento

1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il Difensore Civico interviene presso:
 - a) l'Amministrazione Regionale, gli Enti e Aziende, anche consortili, da essa dipendenti;
 - b) Enti o Aziende e Società con partecipazione di capitale regionale;
 - c) Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere Regionali;
 - d) Enti Locali destinatari di deleghe o sub-deleghe regionali, per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate;
 - e) Enti e Aziende, privati, concessionari e gestori di servizi pubblici regionali.

2. L'intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività e i comportamenti degli Enti Locali nell'esercizio di funzioni proprie, ove manchi il Difensore Civico locale. A tal fine, sentito il parere del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio Regionale stipula apposite convenzioni con i predetti Enti Locali. In assenza della convenzione il Difensore Civico Regionale, interessato dagli aventi diritto, può comunque intervenire per segnalare il caso agli organi locali, per assumere informazioni e sollecitare l'adozione degli eventuali provvedimenti.

3. Il Difensore Civico Regionale coordina la propria attività con quella dei Difensori Civici Provinciali e Comunali

4. Allo scopo di rendere effettivo il coordinamento dell'attività dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione è istituita la Conferenza Regionale dei Difensori Civici, che nomina al suo interno un Coordinatore. La Conferenza si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno una volta all'anno per individuare modalità organizzative atte ad evitare sovrapposizioni di intervento.

Art.5 **Attivazione dell'intervento**

1. Il Difensore Civico può intervenire:

- a) a richiesta dei diretti interessati;
- b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;
- c) d'ufficio in tutti i casi, comunque venuti a sua conoscenza, di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni e insufficienze nell'attività e nei comportamenti dell'Amministrazione e degli Enti al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico informa tempestivamente il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.3.

3. Qualora sia pendente una controversia innanzi al magistrato competente, il Difensore Civico può ugualmente intervenire ovvero, a

suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.

Art. 6 **Modalità dell'intervento**

1. Il Difensore Civico per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio, può:

a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione. Gli uffici richiesti sono obbligati a rispondere senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni, salvo diverso termine stabilito dal Difensore Civico; gli uffici sono, altresì, tenuti ad informare il Difensore Civico in merito ad ogni fase del procedimento che sia stato oggetto dell'intervento;

b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto di ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni, anche tramite collegamenti con sistemi informativi;

c) convocare il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali irregolarità o ritardi, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. I Dirigenti o i funzionari convocati hanno il dovere di presentarsi;

d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;

e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano presi in considerazione da parte degli uffici pubblici, sollecitandone gli opportuni provvedimenti;

f) avanzare proposte dirette ad assicurare all'azione amministrativa livelli adeguati di efficienza, efficacia e trasparenza;

g) svolgere azione di mediazione fra le parti con definizione di eventuali accordi e soluzioni. La Pubblica Amministrazione deve fornire adeguata motivazione in caso di non accoglimento, in tutto o in parte, delle proposte ed osservazioni del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte, richieste per iscritto, ai propri inviti.

3. Il Difensore Civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni.

4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto, anche dopo la cessazione della carica, sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete e riservate ai sensi delle leggi vigenti o investano la sfera della vita privata dei cittadini.

Art.7

Richiesta di sanzioni

1. Il Difensore Civico, in caso di mancata collaborazione alle sue richieste, segnala agli organi competenti le inadempienze e, nei casi più gravi, può chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli, ritardi la sua azione o che, comunque, abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'Ufficio.

2. L'avvio, l'esito del procedimento disciplinare o l'archiviazione, congruamente motivata, devono essere comunicati al Difensore Civico.

Art. 8

Informazioni

1. E' compito del Difensore Civico informare l'istante dell'esito del proprio intervento e dei procedimenti dell'Amministrazione, rendendolo edotto delle iniziative che possono essere proposte in sede amministrativa o giurisdizionale.

2. Il Difensore Civico, nel rispetto della normativa sulla privacy, ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi anche dei mezzi e strumenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio Regionale.

Art. 9

Segnalazioni alle Amministrazioni e all'Autorità Giudiziaria

1. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione diversi da quelli di cui all'art.4 si verificano disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della regione e degli altri Enti ricompresi nella competenza del difensore stesso e sui legittimi interessi dei cittadini, ne riferisce all'Amministrazione interessata.

2. Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, non perseguibili a querela di parte, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria.

3. Il Difensore Civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili o atti, fatti, comportamenti, omissioni da cui possono derivare danni al pubblico erario e di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

Art. 10

Rappresentanza processuale

1. La rappresentanza in giudizio nelle controversie e nei ricorsi aventi ad oggetto l'attività del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta Regionale.

2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti in discussione.

Art. 11

Relazioni al Consiglio Regionale, alla Giunta e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività. Copia della relazione è inviata alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine il Difensore Civico invia ai Presidenti del Senato e della Camera una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 della L.15 maggio 1997, n.127.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio Regionale e/o alla Giunta Regionale e segnalare le opportune modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare e organizzativa.

3. Le relazioni di cui ai precedenti commi sono diffuse a mezzo degli organi di stampa e sul sito web del Consiglio Regionale, a cura del Difensore Civico e sono pubblicate sul Bollettino della Regione Basilicata.
4. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio Regionale.
5. Il Difensore Civico può chiedere di essere ascoltato dalla Commissione Consiliare competente per gli Affari Istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni Consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti le materie di loro competenza.
6. Le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
7. Il Difensore Civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio Regionale.

Art. 12 **Convenzioni con gli Enti Locali**

1. Le funzioni di Difensore Civico degli Enti Locali della Basilicata possono essere svolte dal Difensore Civico regionale, previa apposita convenzione.
2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che la esamina e, sentito il Difensore Civico, approva ad ogni effetto il relativo atto.

Art. 13 **Requisiti del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Regionale a norma della Legge 23 aprile 1981, n.154 e del diploma di Laurea in discipline giuridiche, siano o siano stati:
 - a) Professori ordinari di università in materie giuridiche;
 - b) Magistrati;

- c) Avvocati dello Stato;
- d) Avvocati patrocinanti in Cassazione;
- e) Dirigenti nella Pubblica Amministrazione.

2. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato, con altre cariche elettive pubbliche.

3. Ove la nomina riguardi soggetti in condizioni di incompatibilità, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione della avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

4. Sono ineleggibili all'Ufficio di Difensore Civico coloro che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi apicali di direzione politica o sindacale a livello nazionale o regionale, nonché Parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali, Presidenti delle Province e Sindaci dei Comuni capoluogo.

Art. 14 **Elezione**

1. L'elezione del Difensore Civico è effettuata dal Consiglio Regionale con voto segreto tra i cittadini aventi i requisiti che hanno presentato la propria candidatura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR, a cura del Presidente del Consiglio Regionale, del relativo avviso pubblico. Il possesso dei requisiti è accertato dalla Commissione Consiliare competente per le questioni istituzionali.

2. E' eletto il candidato che, nella votazione da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione delle candidature, ottiene i voti dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora dopo tre votazioni consecutive nessun candidato raggiunge il quorum richiesto, il Consiglio Regionale procede a ulteriori votazioni, da effettuarsi a distanza di 24 ore dalla terza, ed è eletto il candidato che ottiene i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 15
Durata del mandato
Rinuncia, Revoca e Decadenza

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.
2. Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, dandone avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale con comunicazione scritta.
3. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.
4. Le ineleggibilità, previste dall'articolo 13, operano di diritto. In caso di condizioni di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità non rimossa dall'interessato entro i termini di cui all'articolo 13, terzo comma, il Consiglio Regionale dichiara la decadenza dall'Ufficio del Difensore Civico, a maggioranza semplice.
5. Tre mesi prima della scadenza del mandato o entro dieci giorni dal verificarsi di ogni altro caso di vacanza dall'Ufficio del Difensore Civico il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione dell'avviso per l'avvio della procedura di nomina di cui all'articolo 14.
6. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Art. 16
Indennità

1. Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% (Cinquanta per cento) di quella lorda percepita dal Consigliere Regionale, nonché lo stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.

Art. 17

Organizzazione

1. Il Difensore Civico, ha sede nel capoluogo regionale e può svolgere le proprie funzioni anche presso sedi decentrate.
2. Il Difensore Civico per assicurare il funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, può utilizzare le sedi periferiche della Regione e degli altri Enti di cui all'art. 4 o convenzionati ai sensi dell'art. 12 previa intesa, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con la Giunta Regionale o le altre amministrazioni interessate.
3. Per le relazioni con gli Enti pubblici aventi sede in Roma, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di Rappresentanza di Roma della Regione Basilicata.

Art. 18

Personale

1. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura organizzativa costituita, nell'ambito dell'organico del Consiglio Regionale, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che ne determina la relativa dotazione organica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale assegnato all'Ufficio del Difensore Civico dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore Civico si avvale di funzionari regionali in qualità di referenti. A questo scopo, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Difensore Civico dispone un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione o, previa adeguata intesa, degli Enti Locali. La funzione di referente del Difensore Civico nelle eventuali sedi decentrate può essere attribuita, mediante la convenzione di cui all'art. 4 - secondo comma, anche a funzionari degli Enti Locali.
4. Il Difensore Civico può, altresì, avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, può attivare forme di collaborazione con professionisti e richiedere pareri e consulenze.

Art. 19
Norma transitoria

1. Il Difensore Civico in carica all'entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le sue funzioni sino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 20
Norma finanziaria

1. La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata, per l'esercizio in corso, dallo stanziamento già previsto nel Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l'anno 2007 per l'indennità e le funzioni del Difensore Civico ed iscritto al Capitolo 6, articolo 011, della Spesa, denominato "Spese per indennità e funzionamento Difensore Civico". Le spese sono impegnate e liquidate sulla base degli indirizzi impartiti dal Difensore Civico e secondo le norme e le procedure di contabilità regionale.

2. Per gli anni successivi, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, d'intesa con il Difensore Civico, fissa l'importo del relativo stanziamento.

Art. 21
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 22
Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

2) Rassegna stampa

il Quotidiano della Basilicata

Sabato 25 aprile 2009

In aumento le richieste di intervento al difensore civico regionale. Nel mirino gli enti locali

Aprea tira le somme sul 2008

Ma «la cultura della difesa civica non è diffusa uniformemente sul territorio»

POTENZA - Il difensore civico regionale tira le somme sull'attività svolta nell'ultimo anno.

Nel 2008 il suo ufficio ha ricevuto 1082 richieste di intervento a fronte delle 1033 del 2007, con un incremento del 4,74%. Gli interventi in via breve per pareri, indicazioni e solleciti sono aumentati dell'8%, raggiungendo un totale di 630. Complessivamente sono stati trattati 286 fascicoli, considerando sia le nuove pratiche (252) sia quelle rimaste aperte dall'anno precedente (34). Dei nuovi fascicoli, 51 si riferiscono a cittadini residenti nella provincia di Matera e 201 a cittadini residenti in provincia di Potenza, con un rapporto tra i due ambiti territoriali che si mantiene pressoché costante nel corso degli anni. I dati sono contenuti nella relazione che il difensore civico della Basilicata, Catello Aprea, ha inviato nei giorni scorsi agli organi regionali ed al Parlamento per illustrare la propria attività nel 2008. Aprea, eletto un anno fa in base alla legge regionale n. 5/2007 che detta la nuova disciplina dell'istituto, rafforzandone l'autonomia e l'indipendenza e ampliandone notevolmente l'ambito di intervento, rileva innanzitutto che «pur troppo, a questa dilatazione del campo d'intervento del difensore civico non ha corrisposto un potenziamento della struttura organizzativa di supporto». Ma nonostante questo «la Difesa civica in Basilicata non è certamente all'anno zero; l'istituto, anche se faticosamente, si è imposto all'attenzione dell'opinione pubblica e ci sono tutte le premesse, sul piano normativo, per il suo consolidamento e soprattutto per la sua diffusione sul territorio. Spetta agli organi politico-istituzionali supportarlo con le risorse umane necessarie a consentirgli di raggiungere mete più ambiziose». Aprea osserva inoltre che «la cultura della difesa civica non è ancora penetrata a fondo nella coscienza dei cittadini e non si è diffusa uniformemente sul territorio, risultando particolarmente carente nelle aree periferiche e depresse, dove se ne avverte maggiormente il bisogno». Infatti su 131 Comuni della



Catello Aprea

Basilicata soltanto tre (Potenza, Matera e Melfi) hanno istituito questa figura che opera gratuitamente per comporre le controversie fra i cittadini e la pubblica amministrazione. Il 9 ottobre scorso è stata costituita la Conferenza permanente dei difensori civici della Basilicata, formata, per ora, dai tre difensori civici comunali e dal difensore civico regionale che la coordina. «Anche quest'anno - si legge nella relazione - la maggior parte degli interventi richiesti al difensore civico regionale ha avuto come destinatari gli enti locali (38,88%). Seguono gli uffici regionali e le aziende dipendenti dalla Regione (19,40%) e, quindi, le aziende sanitarie ospedaliere con una percentuale del 9%, inferiore a quella registrata l'anno scorso (15,20%). L'attività

nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato e degli enti parastatali si attesta intorno al 15,44%, mentre quella nei confronti delle società di servizi (Poste, Telecom, Enel, ecc.), registra una percentuale del 7,18%. Nell'ambito degli uffici periferici dello Stato la materia più interessata dalle richieste di intervento è quella delle pensioni e delle prestazioni sociali (33,33%). Per quanto riguarda lo stato delle pratiche, risulta che dalle 252 pratiche aperte nel 2008 ben 220 (pari all' 87,30%) sono state definite a tutto gennaio 2009, mentre 32 fascicoli (pari al 12,70%) non hanno avuto ancora una definizione anche se per essi è in corso una interlocuzione con i soggetti interessati. In compenso, nel corso del 2008 sono state definite anche 34 pratiche relative agli anni precedenti. Per quanto riguarda le materie oggetto degli interventi, nel corso del 2008 sono state presentate all'ufficio 42 istanze (17%) concernenti l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, a fronte delle 9 istanze presentate nel 2007. Le altre istanze riguardano problemi relativi a territorio e ambiente (15%), energia, acqua, poste e telecomunicazioni (11%), pensioni e prestazioni sociali (9,12%), salute, sicurezza sociale e igiene (8,33%)». «Nel complesso - afferma Aprea - le Amministrazioni interpellate sembrano aver ormai compreso non solo la doverosità di rispondere alle segnalazioni ed

ai quesiti della difesa civica, quanto soprattutto l'ordinarietà, all'interno del sistema amministrativo, di una presenza di garanzia e di tutela quale è quella del difensore civico, la cui azione, come affermano chiaramente la legislazione nazionale e regionale più aggiornata, è finalizzata ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento. Un significativo riconoscimento in tal senso è venuto recentemente nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar di Basilicata, dove si è rilevato come il difensore civico si va concretamente e quotidianamente a collocare nella complessa rete di tutela amministrativa e giurisdizionale disciplinata dal nostro ordinamento e come il suo ruolo si affianchi a quello svolto da istituti giuridici di più consolidata tradizione, consentendo talvolta di evitare il ricorso agli strumenti contenziosi e favorendo composizioni bonarie dei conflitti grazie alle logiche della persuasione, della mediazione e della conciliazione. In tal modo la difesa civica svolge una proficua funzione deflattiva del contenzioso amministrativo, che andrebbe valorizzata».

Sull'attività del difensore civico è stato prodotto recentemente un opuscolo, distribuito nelle scuole, nelle parrocchie e nelle edicole, che è possibile consultare all'indirizzo www.onsaigibasilicata.it/publicazioni/difensore_aiuto/difensore_civico_aiuto.pdf.

il Quotidiano della Basilicata

15 MAG. 2009

Il difensore civico tra i ragazzi del Danzi



I ragazzi con Catello Aprea

LA cattiva amministrazione si combatte tra i banchi. Partendo da questo presupposto, ieri mattina si è svolto presso il Centro studi Danzi un incontro tra gli studenti e il difensore civico regionale Catello Aprea. Tanti gli argomenti trattati, spiegano Marco Baldassarre, Lorenzo Cristilli, Clara Mancusi, Emilio Saponara e Iolanda Sileo (tutti alunni del centro): in primo luogo è stato ricordato che il prossimo 6 giugno ci sarà la celebrazione del bicentenario della fondazione della difesa civica (6 giugno 1809). «Basilicata e Campania - scrivo i ragazzi - sono le uniche regioni del Sud Italia ad aver istituito la figura del difensore civico. Nata come una forma di controllo sulla pubblica amministrazione, la difesa civica si è proiettata sempre di più verso la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, tra cui rientra anche il diritto ad una buona am-

ministrazione. Il difensore civico promuove il diritto di tutte le persone a un'amministrazione trasparente e responsabile. In sintesi, il difensore civico combatte "la malamministrazione"».

«Il difensore civico - concludono i ragazzi - interviene per la tutela non giurisdizionale dei soggetti che ritengono irregolari provvedimenti e comportamenti della pubblica amministrazione, contribuisce a rafforzare la tutela dei soggetti deboli, interviene quindi per garantire il rispetto delle pari opportunità, interviene in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tutti i cittadini possono chiedere al difensore civico di intervenire contro i casi di cattiva amministrazione. La legge consente al difensore civico di intervenire anche d'ufficio, in quanto promotore di una buona amministrazione».

il Quotidiano *della Basilicata*

Direzione e Redazioni: POTENZA, via Nazario Sauro 102, cap 85100, tel. 0971-69309, fax 0971-601064; MATERA, Piazza Mulino 15, cap 75100, tel. 0835-256440, fax 0835-256466

23 MAG. 2009

18 24 Ore in Basilicata

Il difensore civico regionale incontra gli alunni dell'Istituto tecnico di Acerenza.

A lezione di educazione civica

ACERENZA - Proseguendo il suo "giro" divulgativo tra gli istituti scolastici della regione, il difensore civico regionale, Catello Aprea, ha incontrato gli alunni dell'Istituto Tecnico Commerciale "Leonardo da Vinci" di Acerenza.

Introdotta dall'insegnante di materie giuridiche, professoressa Marilena Saponara, Catello Aprea ha ricordato che quest'anno ricorre il bicentenario dell'istituzione dell'Ombudsman svedese, capostipite dei difensori civici moderni che si considerano tutti suoi fratelli minori.

Per l'occasione, nel prossimo mese di giugno si svolgerà a Stoccolma un convegno internazionale al quale prenderanno parte delegazioni dei vari paesi (circa 200) in cui è presente la figura del difensore civico.

Dopo un excursus sulle origini del difensore civico e la sua evoluzione nel corso della storia, il difensore civico ha illustrato, ad un attento uditorio, le attribuzioni e le funzioni di questo delicato istituto di tutela degli interessi dei cittadini



Catello Aprea insieme agli alunni e all'insegnante dell'itc di Acerenza

nei confronti della Pubblica Amministrazioni, sottolineando come la legge regionale numero 5/2007 contiene le premesse per il suo potenziamento e la sua diffusione sul territorio.

Il difensore civico regionale Catello Aprea ha anche evidenziato che la difesa civica può svolgere un'importante funzione di alleggeri-

mento del contenzioso amministrativo.

Alla relazione è seguito un dibattito nel quale sono intervenuti diversi alunni, dimostrando vivo interesse per l'argomento trattato.

Ai presenti è stata consegnata una guida alla difesa civica regionale. L'appuntamento è per il prossimo anno scolastico.

**Il difensore
civico compie
duecento anni**

LA NUOVA
8
Martedì 2 giugno 2009

Una data che merita di essere ricordata: 6 giugno 1809. Rischia di passare sotto silenzio il bicentenario di un evento quale l'istituzione dell'Ombudsman capostipite dei Difensori civici moderni.

A PAGINA 8

LA NUOVA

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2009

Interventi • Commenti • Lettere

di CATELLO APREA*

Una data che merita di essere ricordata: 6 giugno 1809. L'evidenza meritica che, giustamente peraltro, viene data alla campagna elettorale in vista delle prossime votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli Provinciali e Comunali, rischia di far passare sotto silenzio il bicentenario di un evento storico che, al contrario, meriterebbe ben altra attenzione: l'istituzione dell'Ombudsman svedese, capostipite dei Difensori civici moderni. Per fortuna, dall'8 al 12 giugno si svolgerà, a Stoccolma, un Convegno internazionale al quale prenderanno parte le delegazioni degli oltre 200 Paesi in cui è presente la figura del Difensore civico: sicuramente l'avvenimento darà alla ricorrenza il giusto rilievo. Nella storia moderna la prima traccia significativa di una pubblica istituzione, preposta a protezione dei diritti dei cittadini nei confronti di chi esercita i pubblici poteri, è l'Ombudsman previsto per la prima volta nella Costitu-



zione svedese del 6 giugno del 1809. È un'istituzione che, attraverso la figura "dell'uomo che fa da tramite" (questo è il significato della parola ombudsman) consente al Parlamento di controllare l'operato dei funzionari e degli organi al servizio della Corona, attraverso le segnalazioni di eventuali angherie, violazioni dei diritti dei cittadini, irregolarità ecc. Si tratta sin da allora - ma lo sarà ancora più in seguito, con l'affermarsi delle nuove concezioni dello Stato fondato sul principio della rappresentanza democratica, sulle costituzioni e sulla divisione dei poteri di un'istituzione inedita, aggiuntiva rispetto alla classica ripartizione delle istituzioni e dei poteri fra i tre ordini dello Stato di

Il 6 giugno 1809 nasceva il capostipite del Difensore civico

diritto di origine ottocentesca (rappresentanza parlamentare con funzione legislativa e di sindacato di controllo; governo ed esecuzione; controllo giurisdizionale fondato sul principio dell'indipendenza della magistratura). Si tratta di un'istituzione che, volendo realizzare un rapporto diretto tra cittadini e Parlamento, nel controllo di un'amministrazione gerarchizzata e sempre più diffusa e pervasiva, deve essere caratterizzata da autorevolezza e da procedimenti quanto più possibili concomitanti, tempestivi e informali; insomma distinto da quelle proprie della giurisdizione, che sono successive ed improntate al formalismo delle garanzie procedurali e processuali. È tuttavia il miglior radicamento e la maggiore diffusione dell'istituto dell'Ombudsman/Difensore Civico/Mediateur/Defensor del Pueblo (sono le diverse denominazioni che l'istituto assume nei vari paesi in cui attecchisce) si

avrà in Europa e nel mondo solo a partire dalla metà del '900 in seguito e per affetto dell'affermarsi della cultura dei diritti umani e dei connessi presidi di promozione, protezione e controllo. È la cultura che ha la sua origine e manifestazione principale nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1948 e nelle Carte Costituzionali che vengono adottate nella gran parte dei Paesi occidentali a fondamento o a garanzia dei valori di pace, libertà, giustizia e democrazia che ispirano la convivenza civile e i rapporti fra i popoli dopo il secondo conflitto mondiale. Istituto tipico delle democrazie di impronta liberale, il Difensore Civico accompagna l'affermarsi di questa forma di Stato nei diversi Paesi dei cinque continenti man mano che vengono superati i modelli statuali autoritari e delle dittature militari e delle democrazie socialiste. In Europa, a partire

dalla seconda metà degli anni '70, gli Uffici dei Difensori Civici sono istituiti nei Paesi post-autoritari come la Spagna, il Portogallo e la Grecia e, dopo il 1989, nei Paesi post-fattoriali dell'Est europeo, precedentemente guidati dai regimi comunisti. Il riconoscimento dei diritti della persona e della loro inviolabilità, l'affermarsi di ordinamenti statuali fondati sulla rappresentanza democratica, sono fattori che hanno concorso ad insediare, diffondere e consolidare condizioni di pace, di libertà, di convivenza civile, di partecipazione democratica nelle società europee occidentali di quest'ultimo cinquantennio. Tutto ciò ha costituito l'humus idoneo affinché, sia in ambito internazionale che europeo, si affermasse anche la cultura e la consapevolezza dell'importanza che, per i medesimi fini di garanzia e di effettività dei diritti, rivestono istituzioni, quali l'Ombudsman, caratterizzate da un approccio mitico nei rapporti tra diritti ed interessi dei cittadini ed i pubblici poteri, da un profilo identitario di autonomia e

di autorevolezza e dalla capacità di comporre bonariamente i conflitti grazie alle logiche della persuasione, della mediazione, della conciliazione. Quanto quell'humus sia stato produttivo è testimoniato dalla densa successione di atti, documenti, leggi costituzionali e leggi ordinarie che, a partire dagli anni '90 del secolo scorso, vengono adottati dalle diverse istituzioni della nuova Europa (Consiglio d'Europa e Unione Europea) e dagli Stati europei per costituire istituzioni nazionali per i diritti umani e istituti di difesa civica. I documenti internazionali più importanti ribadiscono che l'istituzione del Difensore civico a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale o municipale, aiuta sia rinforzare il sistema di protezione dei diritti umani, incluse le minoranze, sia a migliorare le relazioni tra l'autorità pubblica e i cittadini e inseriscono il Difensore Civico tra le istituzioni di tutela e promozione dei diritti umani.

*Difensore Civico della Basilicata

il Quotidiano della Basilicata

Direzione e Redazione: POTENZA via Nazario Sauro 102 cap. 85102 tel. 0971-69309 fax 0971-601164 MATERA Piazza Museo 15 cap. 75100 tel. 0835-256440 fax 0835-256446

6 GIUGNO 1809 DATA STORICA

di CATELLO APREA*

L'EVIDENZA mediatica che, giustamente peraltro, viene data alla campagna elettorale in vista delle prossime votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli Provinciali e Comunali, rischia di far passare sotto silenzio il bicentenario di un evento storico che, al contrario, meriterebbe ben altra attenzione: l'istituzione dell'Ombudsman svedese, capostipite dei Difensori civici moderni.

Per fortuna, dall'8 al 12 giugno si svolgerà, a Stoccolma, un Convegno internazionale al quale prenderanno parte le delegazioni degli oltre 200 Paesi in cui è presente la figura del Difensore civico: sicuramente l'avvenimento darà alla ricorrenza il giusto rilievo.

Nella storia moderna la prima traccia significativa di una pubblica istituzione, preposta a protezione dei diritti dei cittadini nei confronti di chi esercita i pubblici poteri, è l'Ombudsman previsto per la prima volta nella Costituzione svedese del 6 giugno del 1809.

È un'istituzione che, attraverso la figura "dell'uomo che fa da tramite" (questo è il significato della parola ombudsman) consente al Parlamento di controllare i operato dei funzionari e degli organi al servizio della Corona, attraverso le segnalazioni di eventuali irregolarità, violazioni dei diritti dei cittadini, irregolarità ecc.

Si tratta sin da allora, ma lo sarà ancora più in seguito, con l'affermarsi delle nuove concezioni dello Stato fondate sul principio della rappresentanza democratica, sulle costituzioni e sulla divisione dei poteri: di un'istituzione inedita, aggiuntiva rispetto alla classica ripartizione delle istituzioni e dei poteri fra i tre ordini dello Stato di diritto di origine ottocentesca (rappresentanza parlamentare con funzione legislativa e di sindacato di controllo, governo ed esecuzione, controllo giurisdizionale fondato sul principio dell'indipendenza della magistratura).

Si tratta di un'istituzione che, volendo realizzare un rapporto diretto tra cittadini e Parlamento, nel controllo di un'amministrazione gerarchizzata e sempre più diffusa e pervasiva, deve essere caratterizzata da autorevolezza e da procedure quanto più possibili concomitanti, tempestive e informali, insomma distinte da quelle proprie della giurisdizione, che sono successive ed improntate al formalismo delle garanzie procedurali e processuali.

E tuttavia il miglior radicamento e la maggiore diffusione dell'istituto dell'Ombudsman/Difensore Civico/Mediatore/Defensor del Pueblo (sono le diverse denominazioni che l'istituto assume nei vari paesi in cui attecchisce) si avrà in Europa e nel mondo solo a partire dalla metà del '900 in seguito e per effetto dell'affermarsi della cultura dei diritti umani e dei connessi presidi di promozione, protezione e controllo. È la cultura che ha la sua origine e manifestazione principale nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1948 e nelle Carte Costituzionali che vengono adottate nella gran parte dei Paesi occidentali a fondamento e a garanzia dei valori di pace, libertà, giustizia e



democrazia che ispirano la convivenza civile e i rapporti fra i popoli dopo il secondo conflitto mondiale.

Istituto tipico delle democrazie di impronta liberale, il Difensore Civico accompagna l'affermarsi di questa forma di Stato nei diversi Paesi dei cinque continenti man mano che vengono superati i modelli statuari autoritari delle dittature militari e delle democrazie socialiste. In Europa, a partire dalla seconda metà degli anni '70, gli Uffici dei Difensori Civici sono istituiti nei Paesi post-autoritari come la Spagna, il Portogallo e la Grecia e, dopo il 1989, nei Paesi post-totalitari dell'Est europeo, precedentemente guidati dai regimi comunisti.

Il riconoscimento dei diritti della persona e della loro inviolabilità, l'affermarsi di ordinamenti statuali fondati sulla rappresentanza democratica, sono fattori che hanno concorso ad insediare, diffondere e consolidare condizioni di pace, di libertà, di convivenza civile, di partecipazione democratica nelle società europee occidentali di quest'ultimo cinquantennio. Tutto ciò ha costituito l'humus idoneo affinché, sia in ambito internazionale che europeo, si affermasse anche la cultura e la consapevolezza dell'importanza che, per i medesimi fini di garanzia e di effettività dei diritti, rivestono istituzioni, quali l'Ombudsman, caratterizzate da un approccio mirato nei rapporti tra diritti ed interessi dei cittadini ed i pubblici poteri, da un profilo identitario di autonomia e di autorevolezza e dalla capacità di comportare bonariamente i conflitti grazie alle logiche della persuasione, della mediazione, della conciliazione.

Quanto quell'humus sia stato produttivo è testimoniato dalla densa successione di atti, documenti, leggi costituzionali e leggi ordinarie che, a partire dagli anni '90 del secolo scorso, vengono adottati dalle diverse istituzioni della nuova Europa (Consiglio d'Europa e Unione Europea) e dagli Stati europei per costituire istituzioni nazionali per i diritti umani e istituti di difesa civica. I documenti internazionali più importanti ribadiscono che l'istituzione del Difensore civico a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale o municipale, aiuta sia rinforzare il sistema di protezione dei diritti umani, incluse le minoranze, sia a migliorare le relazioni tra l'autorità pubblica e i cittadini e inseriscono il Difensore Civico tra le istituzioni di tutela e promozione dei diritti umani.

* difensore civico della Basilicata

LA NUOVA

SABATO 18 LUGLIO 2009

Matera, via ex Sestiere, 14 tel. 0971.476152 - Fax 0971.903114 - E-mail redazione@lanuovabasilicata.com - Potenza, via della Chiesa 41 - Tel. 0971.476152 - Fax 0971.903114 - E-mail redazione@lanuovabasilicata.com - velletri@lanuovabasilicata.com - Direttore Mario Lucidi - Poste Italiane Sped. in A.P. - DL 33381 (conv. L. 46/04) art. 1 - D.C.B. Roma - Reg. Trib. di Pr. N. 134 del 03/06/01 - Pubblicità e amministrazione: Alca Multimedia Srl - Via della Chiesa 41 - Potenza - Tel. 0971.944913 - Fax 0971.903114 - E-mail info@alcamultimedia.com

LA NUOVA

8

Sabato 18 luglio 2009

Interventi • Commenti • Lettere

Il vascello "Vasa": un monito per l'arroganza del potere

di CALELO APPIA*

La celebrazione del bicentenario dell'istituzione dell'Ombudsman (difensore civico) svedese è stata l'occasione per far conoscere al grosso pubblico un episodio significativo accaduto nel 1628. L'affondamento del vascello reale "Vasa", costruito per volere del re Gustavo Adolfo II. Il re svedese, ma-

marca assoluto, volle che l'ammiraglia della sua flotta, che prendeva il nome dalla dinastia reale del "Vasa", fosse la nave più imponente e meglio armata di tutta Europa. Perciò il vascello fu costruito con un'alta sovrastruttura e con due ponti recintati per i cannoni. Il fondo della nave fu riempito con grosse pietre che dovevano fungere da zavorra a mantenere la stabilità

nell'acqua. Tuttavia il baricentro del "Vasa" era troppo alto e le 120 tonnellate di zavorra usate non erano sufficienti. Il re, inoltre, pretese, contro il parere dei tecnici, che vi fossero imbarcati 64 cannoni pesanti che sparavano proiettili da 24 libbre (11 kg). Mentre il

maestoso vascello usciva lentamente dal porto di Stoccolma, una raffica di vento lo fece inclinare su di un fianco. L'acqua penetrò attraverso i portellami aperti dai cannoni e il "Vasa" colò a picco, portando con sé almeno 50 dei 150 uomini della ciurma. Gli svedesi al-



lora capirono che anche il re poteva sbagliare e presero che fosse nominato un ispettore (Ombudsman) che vigilasse sull'attività del Sovrano. Ci vollero 333 anni prima che il "Vasa" rivedesse la luce e fosse sistemato nel museo che attualmente l'ospita a perenne monito per l'arroganza del potere.

*Difensore Civico Regionale

LA NUOVA

del Sud

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2009

Nel summit meridionale della categoria attenzione chiesta una nuova legge Difensori civici, vertice a Matera

MATERA - "L'approvazione del disegno di legge in materia di 'Difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale', attualmente fermo alla Camera, consentirebbe di avere un rete funzionale sul territorio e di offrire ai cittadini uno strumento utile per migliorare il rapporto con la pubblica amministrazione". Lo ha detto ieri, a Matera, il coordinatore nazionale dei Difensori civici regionali, Samuele Animalì, che ricopre questo incarico nelle Marche,

in occasione della due giorni dedicata all'assemblea meridionale di categoria. "L'attuazione della legge - ha spiegato Animalì - consentirebbe di colmare una lacuna che penalizza i cittadini. Ma è anche importante, come prevede la legge, tenere conto dei criteri di scelta dei difensori civici che vanno incentrati sulla competenza e su altri fattori che valorizzino la professionalità". Contributi al dibattito sono venuti dal presidente del Consiglio regionale lucano, Prospero De Franchi, che ha illustrato l'esperienza della Basilicata, dotata di una legge sin dal 1986 e con una nuova normativa nel 2007. Il difensore civico regionale, Catello Aprea, ha fatto riferimento agli aspet-



ti organizzativi che vedono in Basilicata appena tre difensori comunali a Matera, Potenza e Melfi e all'attività svolta finora, con 1.082 pratiche trattate nel 2008, gran parte delle quali risolte in tempi contenuti. "Si è avuto - ha

sottolineato Aprea - un aumento delle segnalazioni circa le difficoltà di accesso agli atti amministrativi, legata a varie situazioni, o ai tempi della giustizia amministrativa". "Ritengo strano e, in qualche modo grave, che un Paese all'avanguardia come l'Italia non abbia ancora un difensore civico nazionale" questo invece il giudizio del vicepresidente del Parlamento europeo, Gianni Pittella, intervenuto nel corso dell'assemblea meridionale dei difensori civici nella giornata di ieri. "L'Italia non ha ancora un difensore civico nazionale. L'evoluzione della società impone che si lavori a un rafforzamento dei diritti". I lavori dell'assemblea si concluderanno oggi.



Il tavolo dei relatori e Aprea durante il suo intervento

il Quotidiano della Basilicata

Aumenta il numero di chi si rivolge a questa figura che dimostra l'utilità del suo ruolo

La forza dei diritti dei cittadini

Si conclude oggi l'assemblea che riunisce i difensori civici del Mezzogiorno

Un ponte tra cittadino ed amministrazione, un organo in grado di garantire e favorire la trasparenza, l'imparzialità, l'efficienza e la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione. È questo il ruolo del difensore civico, di cui si è parlato durante un convegno organizzato a Matera dall'Ufficio del Difensore Civico e dal Consiglio regionale della Basilicata e moderato dal giornalista Serafino Paternoster. Di fronte anche al rinnovato impegno per la creazione del Difensore Civico nazionale, si è ritenuto di decisiva importanza riflettere su questa giovane istituzione giuridica per offrire nuovi spunti ed elementi originali di riflessione e per cogliere la funzione sociale dei difensori civici tra modernizzazione.

«Il convegno - ha spiegato il difensore civico della Basilicata Catello Aprva - rientra in un programma predisposto dal coordinamento nazionale ed ha lo scopo di rilanciare l'istituto del difensore civico, evidenziandone l'importanza e proponendolo all'attenzione del Governo e del Parlamento, impegnati in una nuova fase di riforma della pubblica amministrazione e degli enti locali.

È importante sensibilizzare gli amministratori locali sulla necessità di assicurare a tutti i cittadini questa forma di tutela non giurisdizionale dei loro diritti con la creazione di una rete articolata su tutto il territorio regionale. La figura del difensore civico rappresenta un valore aggiunto alla giustizia tradizionale e merita una difesa a livello comunale, dove ricopre una funzione importante e che il governo vuole invece eliminare, mantenendo solo quel-

lo provinciale e regionale. Vogliamo inoltre gettare le basi per la costituzione di un nuovo soggetto rappresentativo della difesa civica italiana che sia espressione unitaria di tutte le sue articolazioni a vari livelli: comunale, provinciale e regionale».

Il numero di cittadini che interpellano il difensore civico dimostra l'utilità e l'apprezzamento di "questo servizio".

È quanto affermato dal sindaco di Melfi Ernesto Navazio, secondo il quale sarebbe importante elevare qualitativamente la funzione del difensore civico. «Il Difensore civico - ha detto Navazio - è un'autorità di garanzia.

Il suo impegno si concretizza nella prassi quotidiana attraverso l'orientamento dei cittadini; pertanto, non banalizziamo una figura così importante».

Sulla necessità di avere il difensore civico anche a livello nazionale ha parlato anche il vicepresidente vicario del Parlamento europeo Gianni Pittella.

«L'Unione europea - ha detto Pittella - è dotata del mediatore europeo e di una commissione specializzata per le petizioni, a cui si rivol-

gono tutti i cittadini. È grave che un Paese, all'avanguardia come l'Italia, non si sia dotato di un difensore civico a livello nazionale. Sarebbe importante creare una rete interistituzionale, europea nazionale, provinciale e regionale». Il convegno, che ha avuto luogo ieri pomeriggio, continuerà oggi con la relazione del coordinatore nazionale dei difensori civici regionali locali Samuele Annali, che parlerà del ruolo del difensore civico nel processo di riforma.

Mariangela Lisanti
matera@luedi.it



L'assemblea dei difensori civici

POL:P.A.

2009-10-29 16:04

**P.A.: DIFENSORI CIVICI, NESSUN TAGLIO, SERVE LEGGE QUADRO
COORDINATORE NAZIONALE, DIFESA CIVICA SIA RADICATA SU TERRITORIO
ROMA**

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Nessun taglio al numero dei difensori civici italiani; meglio invece una legge quadro che sappia valutare la necessità e i contenuti delle loro funzioni: questa la richiesta ribadita quest'oggi dal Coordinamento nazionale della Conferenza dei difensori civici delle Regioni e delle Province autonome nel corso di un incontro svoltosi presso la sede dell'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani. "Governo e Parlamento - ha sollecitato il responsabile del coordinamento e difensore civico delle Marche, Samuele Animali - dovrebbero affrettarsi ad approvare una legge quadro per i difensori civici, peraltro presentata alla Camera nel giugno dello scorso anno". E al ministro della Semplicificazione amministrativa Roberto Calderoli ha chiesto il varo di "un sistema di difesa civica radicato sul territorio ma allo stesso tempo chiuso", vale a dire con un numero definito di operatori, "che magari non corrisponda a 8.100, vale a dire al numero complessivo dei comuni italiani". L'incontro, ha cui hanno preso parte anche Alessandro Barbetta, coordinatore dei difensori civici metropolitani, Catello Aprea, difensore civico della Basilicata, Giorgio Morales, difensore civico della Toscana, e Carlo Reali, coordinatore della Conferenza dei Consigli comunali dell'Anci, è servito anche per richiedere una "interlocuzione più qualificata, ma anche uno scambio più intenso con gli operatori sulla casistica nazionale e un censimento reale dei difensori civici attivi nel Paese". "La figura del difensore civico - ha detto Morales - è poco conosciuta anche per colpa della politica; una situazione ben diversa dal resto dell'Europa, anche se nel nostro Paese questo ruolo è ben conosciuto in ambito locale". Barbetta ha sollecitato invece il riconoscimento del "ruolo specifico del difensore civico nel dare attuazione all'azione collettiva pubblica prevista dalla Legge Brunetta" e la garanzia, per tutti i cittadini, di "una difesa civica efficiente nell'ambito del nuovo Codice delle Autonomie". (ANSA).

TEO/

SOA SO4 QBXB

LA NUOVA

Martedì 3 novembre 2009

Catello Aprea: è uno strumento a sostegno dei cittadini

Il vertice dei difensori civici

Venerdì e sabato a Matera l'assemblea di tutto il Sud

MATERA. Venerdì e sabato prossimi si svolgerà a Matera, presso la Mediateca provinciale di Piazza Vittorio Veneto, l'assemblea generale dei difensori civici locali dell'Italia meridionale provenienti da Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. Il convegno, organizzato dall'Ufficio del Difensore Civico e dal Consiglio regionale della Basilicata, rientra in un programma predisposto dal Coordinamento nazionale - spiega il difensore civico della Basilicata, Catello Aprea -

“Proprio nelle regioni meridionali, la difesa civica presenta grossi vuoti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli amministratori locali”

ed ha lo scopo di rilanciare l'Istituto del difensore civico, evidenziandone l'importanza e proponendolo all'attenzione del Governo e del Parlamento, impegnati in una nuova fase di riforma della pubblica amministrazione e degli enti locali”. Due incontri analoghi sono in

programma nello stesso periodo a Firenze (per l'Italia centrale) e a Verona (per il Nord). “Considerato che in Italia la difesa civica si è sviluppata ‘a macchia di leopardo’ - aggiunge Aprea - con grossi vuoti proprio nelle regioni meridionali, intendiamo sensibilizzare gli



Il difensore civico della Basilicata, Catello Aprea

amministratori locali sulla necessità di assicurare a tutti i cittadini questa forma di tutela non giurisdizionale dei loro diritti con la creazione di una rete articolata su tutto il territorio regionale. Vogliamo inoltre gettare le basi per la costituzione di un nuovo soggetto rappre-

sentativo della difesa civica italiana che sia espressione unitaria di tutte le sue articolazioni ai vari livelli: comunale, provinciale e regionale”. Proprio per questo il convegno si articolerà in due sessioni: la prima, dedicata agli interventi degli ospiti istituzionali, avrà per tema “Un

sistema di difesa civica a rete, ispirato ai principi di indipendenza, obbligatorietà, prossimità”; la seconda, operativa, sarà volta all'individuazione dei principi di funzionamento della Rete nazionale di rappresentanza e all'elezione dei delegati al Comitato costitutivo.

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Giovedì 5 novembre 2009

**In assemblea da tutto il Sud
Il ruolo dei difensore civici
se ne discute in un simposio**

Domani, con inizio alle 15, e sabato, dalle 9, si svolgerà nella Mediateca provinciale l'assemblea generale dei difensori civici locali dell'Italia meridionale. Il convegno organizzato dall'Ufficio del Difensore Civico e dal Consiglio regionale della Basilicata come spiega Catello Aprea, difensore civico della Basilicata «rientra in un programma predisposto dal Coordinamento nazionale ed ha lo scopo di rilanciare l'istituto del difensore civico, evidenziandone l'importanza e proponendolo all'attenzione del Governo e del Parlamento, impegnati in una nuova fase di riforma della pubblica amministrazione e degli enti locali». Due incontri analoghi sono in programma nello stesso periodo a Firenze e a Verona. Considerato che in Italia la difesa civica si è sviluppata a macchia di leopardo con grossi vuoti proprio nelle regioni meridionali, intendiamo sensibilizzare gli amministratori locali sulla necessità di assicurare a tutti i cittadini questa forma di tutela non giurisdizionale dei loro diritti con la creazione di una rete articolata su tutto il territorio regionale. Vogliamo inoltre gettare le basi per la costituzione di un nuovo soggetto rappresentativo della difesa civica italiana che sia espressione unitaria di tutte le sue articolazioni ai vari livelli: comunale, provinciale e regionale». Il convegno si articolerà in due sessioni: la prima avrà per tema "Un sistema di difesa civica a rete, ispirato ai principi di indipendenza, obbligatorietà, prossimità"; la seconda, operativa, sarà volta all'individuazione dei principi di funzionamento della Rete nazionale di rappresentanza e all'elezione dei delegati al Comitato costitutivo.

A Matera, da oggi l'assemblea generale dei difensori civici del Sud Italia Per una maggiore tutela dei cittadini

MATERA - Prende il via da oggi a Matera nella Mediateca provinciale di Piazza Vittorio Veneto, l'assemblea generale dei difensori civici locali dell'Italia meridionale, provenienti da Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. Il convegno che si concluderà domani - è organizzato dall'Ufficio del Difensore Civico e dal Consiglio regionale della Basilicata. L'evento rientra in un programma predisposto dal Coordinamento nazionale - spiega il difensore civico della Basilicata, Catello Aprea - ed ha lo scopo di rilanciare l'istituto del difensore civico, evi-

denziandone l'importanza e proponendolo all'attenzione del Governo e del Parlamento, impegnati in una nuova fase di riforma della pubblica amministrazione e degli enti locali. Due incontri analoghi sono in programma nello stesso periodo a Firenze (per l'Italia centrale) e a Verona (per il Nord).

«Considerato che in Italia la difesa civica si è sviluppata a macchia di leopardo», aggiunge Aprea - intendiamo sensibilizzare gli amministratori locali sulla necessità di assicurare a tutti i cittadini questa forma di tutela non giurisdizionale del loro di-



Catello Aprea

ritti con la creazione di una rete articolata su tutto il territorio regionale. Vogliamo inoltre gettare le basi per la costituzione di un nuovo soggetto rappre-

sentativo della difesa civica italiana che sia espressione unitaria di tutte le sue articolazioni ai vari livelli: comunale, provinciale e regionale. Proprio per questo il convegno articolerà in due sessioni la prima, dedicata agli interventi degli ospiti istituzionali, avrà per tema «Un sistema di difesa civica e rete, ispirato ai principi di indipendenza, obbligato-rietà, prossimità»; la seconda, operativa, sarà volta all'individuazione dei principi di funzionamento della Rete nazionale di rappresentanza e all'elezione dei delegati al Comitato costitutivo.

DEMOCRAZIA PARTECIPATA BLOCCATO IL DISEGNO NORMATIVO PER LA RETE FUNZIONALE

Quella legge serve per migliorare i rapporti tra cittadini e enti locali

L'appello del coordinatore nazionale dei difensori civici

«L'approvazione del disegno di legge in materia di difesa civica e istituzione del difensore civico nazionale, attualmente fermo alla Camera dei deputati, consentirebbe di avere una rete funzionale sul territorio e di offrire ai cittadini uno strumento utile per migliorare il rapporto con la pubblica amministrazione». Lo ha detto il coordinatore nazionale dei difensori civici regionali, **Samuele Animali**, che ricopre questo incarico nelle Marche, in occasione dell'assemblea meridionale di categoria svoltasi in questi giorni in Mediateca.

«L'attuazione della legge - ha spiegato Animali - consentirebbe di colmare una lacuna funzionale, che penalizza i cittadini. Ma è anche importante, come prevede la legge, tenere conto dei criteri di scelta dei difensori civici che vanno incentrati sulla com-

petenza e su altri fattori che valorizzano la professionalità».

Contributi al dibattito sono venuti dal presidente del Consiglio regionale, **Prospero De Franchi**, che ha illustrato l'esperienza della Basilicata, dotata di una legge sin dal 1986 e con una nuova normativa nel 2007.

Il difensore civico regionale, **Catello Aprea**, ha fatto riferimento agli aspetti organizzativi che vedono in Basilicata appena tre difensori comunali a Matera, Potenza e Melfi e all'attività svolta finora, con 1.082 pratiche trattate nel 2008, gran parte delle quali risolte in tempi contenuti. «Si è avuto - ha sottolineato Aprea - un aumento delle segnalazioni circa le difficoltà di accesso agli atti amministrativi, legata a varie situazioni, o ai tempi della giustizia amministrativa che deve fare i conti con arretrati e problemi di organici».